

ARCHITETTO ADRIANA PETTINATI
dottore in composizione architettonica
consulente del tribunale di napoli, napoli nord, torre annunziata, nola

espr. imm. n. 30/2022 –

TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

IV^a Sezione Civile

Relazione di consulenza tecnica d'ufficio alla procedura n. 30/2022-

All'Ill.mo Giudice dell'Esecuzione Dott. Roberto Peluso

PREMESSO

- che, con decreto del 16 gennaio dell'anno 2023, la S.V.I., nominava la sottoscritta Arch. Adriana Pettinati, con studio in Napoli, alla Via Foria n. 234, iscritta all'Albo degli Architetti della Provincia di Napoli al n° 5507, *esperto stimatore* nella procedura di espropriazione immobiliare indicata in epigrafe;
- che, dopo aver prestato il giuramento mediante sottoscrizione e deposito di atto di accettazione, le veniva affidato il seguente incarico:

SEZIONE A: CONTENUTO DELL'INCARICO DELL'ESPERTO STIMATORE

Il giudice dell'esecuzione incarica l'esperto stimatore di provvedere agli adempimenti di seguito indicati:

CONTROLLO PRELIMINARE: verificare la completezza della documentazione depositata ex art. 567 c.p.c.

In particolare, l'esperto deve precisare in primo luogo:

- se il creditore procedente abbia optato per il deposito dei **certificati della Conservatoria dei RR.II. sulle iscrizioni e trascrizioni gravanti sul bene pignorato**;

oppure:

- se il creditore procedente abbia optato per il deposito di **certificazione notarile sostitutiva**.

Nel primo caso (**certificati delle iscrizioni e trascrizioni**), l'esperto deve precisare in riferimento a ciascuno degli immobili pignorati:

- se la certificazione delle iscrizioni si estenda per un periodo pari ad almeno venti anni a ritroso dalla trascrizione del pignoramento e sia stata richiesta in relazione a ciascun soggetto che risulti proprietario (sulla scorta dei pubblici registri immobiliari) per il periodo considerato;
- se la certificazione delle trascrizioni (sia a favore, che contro) risalga sino ad un atto di acquisto derivativo od originario che sia stato trascritto in data antecedente di almeno venti anni la trascrizione del pignoramento e sia stata richiesta in relazione a ciascun soggetto che risulti proprietario (sulla scorta dei pubblici registri immobiliari) per il periodo considerato.



espr. imm. n. 30/2022 –I

Nel secondo caso (**certificazione notarile sostitutiva**), l'esperto deve precisare in riferimento a ciascuno degli immobili pignorati:

- se la certificazione risalga sino ad un atto di acquisto derivativo od originario che sia stato trascritto in data antecedente di almeno venti anni la trascrizione del pignoramento.

In secondo luogo, l'esperto deve precisare se il creditore procedente abbia depositato l'**estratto catastale attuale** (relativo cioè alla situazione al giorno del rilascio del documento) e l'**estratto catastale storico** (estratto che deve riguardare il medesimo periodo preso in considerazione dalla certificazione delle trascrizioni: il periodo cioè sino alla data dell'atto di acquisto derivativo od originario antecedente di almeno venti anni la trascrizione del pignoramento).

Nel caso di deposito della certificazione notarile sostitutiva, l'esperto deve precisare se i dati catastali attuali e storici degli immobili pignorati siano indicati nella detta certificazione.

L'esperto dovrà immediatamente segnalare al G.E. nel modulo di controllo della documentazione se il creditore procedente anziché produrre la documentazione ipocatastale o la certificazione notarile sostitutiva si sia limitato ad allegare **mere ispezioni ipotecarie telematiche** contenenti l'elenco sintetico delle formalità risultanti sull'immobile pignorato, atteso che l'art. 567 c.p.c. impone il deposito dei certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile nonché dell'estratto del catasto, vale a dire, rispettivamente, di una attestazione, proveniente da pubblico ufficiale, relativa alle risultanze dei registri immobiliari nonché della copia conforme, sempre con attestazione di un pubblico ufficiale, di una parte del registro del catasto. Poiché l'art. 567 c.p.c. impone l'allegazione esclusivamente della certificazione, la circostanza che siano stati depositati dal creditore solo documenti, quali le **visure**, che non sono affatto contemplati dalla norma, dovrà essere immediatamente segnalata al G.E. dall'esperto il quale dovrà interrompere ogni ulteriore attività.

In terzo luogo, l'esperto deve precisare se il creditore procedente abbia depositato il **certificato di stato civile** dell'esecutato.

In difetto, l'esperto deve procedere all'immediata acquisizione dello stesso, precisando nel modulo di controllo della documentazione lo stato civile dell'esecutato come risultante dal certificato.

Nel caso di rapporto di esistenza di rapporto di coniugio, sempre in sede di controllo preliminare (e fermo restando quanto richiesto in risposta al quesito n. 14) l'esperto deve acquisire il **certificato di matrimonio** rilasciato dal Comune del luogo in cui sia stato celebrato, con indicazione delle annotazioni a margine.

Laddove risulti che alla data dell'acquisto l'esecutato fosse coniugato in regime di comunione legale ed il pignoramento non sia stato notificato al coniuge comproprietario, l'esperto indicherà tale circostanza nel modulo di controllo della documentazione di seguito indicato, al fine di consentire al giudice l'adozione dei provvedimenti necessari.

L'esperto deve procedere al controllo della completezza della documentazione depositata ex art. 567 c.p.c. **entro trenta (30) giorni dall'accettazione dell'incarico**, depositando il modulo di "CONTROLLO DOCUMENTAZIONE", in uso presso l'Ufficio.

Il modulo in questione deve essere depositato con la denominazione "CONTROLLO DOCUMENTAZIONE" e, segnatamente, l'indicazione – sia nella denominazione del "file" dell'atto trasmesso telematicamente, sia nell'intestazione dello stesso, sia infine nell'oggetto della PEC – di una delle seguenti diciture:

"CONTROLLO DOCUMENTAZIONE – NO ATTI AL G.E.", nel caso di esito POSITIVO del controllo sopra indicato;

"CONTROLLO DOCUMENTAZIONE – SI ATTI AL G.E.", nel caso di esito NEGATIVO del controllo sopra indicato.

In tale seconda ipotesi, l'esperto deve segnalare analiticamente i documenti mancanti o inidonei ed in particolare l'eventuale mancanza di continuità delle trascrizioni.

A quest'ultimo riguardo, si rappresenta all'attenzione dell'esperto stimatore che, in caso di esito negativo del controllo preliminare sopra indicato, l'esperto è tenuto ad acquisire preventivamente la documentazione mancante (in particolare, i certificati di stato civile ed i certificati catastali): la segnalazione "CONTROLLO DOCUMENTAZIONE – SI ATTI AL G.E." dovrà essere fatta ESCLUSIVAMENTE laddove l'integrazione della documentazione compiuta dall'esperto evidenzia una situazione diversa da quella presa in considerazione con l'atto di pignoramento (ad esempio: l'appartenenza del bene anche al coniuge in comunione legale al quale il pignoramento non sia stato



espr. imm. n. 30/2022 -

notificato; l'appartenenza del bene ad uno solo degli esecutati; l'erroneità dell'indicazione dei dati catastali; ecc.).

QUESITO n. 1: identificare i diritti reali ed i beni oggetto del pignoramento.

L'esperto deve precisare quali siano i **diritti reali** (piena proprietà; nuda proprietà; usufrutto; intera proprietà; quota di $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$; ecc.) ed i **beni oggetto del pignoramento**.

In ordine al primo profilo (**diritti reali pignorati**), l'esperto deve precisare se il diritto reale indicato nell'atto di pignoramento corrisponda a quello in titolarità dell'esecutato in forza dell'atto d'acquisto trascritto in suo favore.

Al riguardo:

- qualora l'atto di pignoramento rechi l'indicazione di un **diritto di contenuto più ampio** rispetto a quello in titolarità dell'esecutato (ad esempio: piena proprietà in luogo della nuda proprietà o dell'usufrutto o della proprietà superficaria; intera proprietà in luogo della quota di $\frac{1}{2}$; quota di $\frac{1}{2}$ in luogo della minor quota di $\frac{1}{4}$; ecc.), l'esperto proseguirà nelle operazioni di stima assumendo come oggetto del pignoramento il diritto quale effettivamente in titolarità del soggetto esecutato (anche ai fini della stima);

- qualora l'atto di pignoramento rechi l'indicazione di un **diritto di contenuto meno ampio** rispetto a quello in titolarità dell'esecutato (ad esempio: nuda proprietà in luogo della piena proprietà conseguente al consolidamento dell'usufrutto; quota di $\frac{1}{2}$ in luogo dell'intera proprietà; quota di $\frac{1}{4}$ in luogo della maggior quota di $\frac{1}{2}$; ecc.), l'esperto sospenderà le operazioni di stima, dandone immediata comunicazione al G.E. per le determinazioni sul prosieguo.

In ordine al secondo profilo (**beni pignorati**), in risposta al presente quesito l'esperto deve precisare unicamente l'oggetto del pignoramento assumendo come riferimento i dati di identificazione catastale indicati nell'atto di pignoramento (senza procedere alla descrizione materiale del bene, descrizione alla quale dovrà invece procedersi separatamente in risposta al quesito n. 2).

Al riguardo:

- nell'ipotesi di **"difformità formali"** dei dati di identificazione catastale (**dati indicati nell'atto di pignoramento diversi da quelli agli atti del catasto alla data del pignoramento medesimo**), l'esperto dovrà precisare la difformità riscontrata:

- nel caso in cui l'atto di pignoramento rechi l'indicazione del bene con dati di identificazione catastali completamente errati (indicazione di foglio catastale inesistente o corrispondente ad altra zona; indicazione di p.l.la catastale inesistente o corrispondente a bene non in titolarità dell'esecutato; indicazione di sub catastale inesistente o corrispondente a bene non in titolarità dell'esecutato), l'esperto sospenderà le operazioni di stima, dandone immediata comunicazione al G.E. per le determinazioni sul prosieguo (depositando altresì la documentazione acquisita);
- nel caso in cui l'atto di pignoramento rechi l'indicazione del bene secondo una consistenza catastale non omogenea rispetto a quella esistente alla data del pignoramento (segnatamente: indicazione del bene con i dati del Catasto Terreni laddove sul terreno vi era già stata edificazione di fabbricato oggetto di autonoma individuazione al Catasto Fabbricati), l'esperto sospenderà le operazioni di stima, dandone immediata comunicazione al G.E. per le determinazioni sul prosieguo (depositando altresì la documentazione acquisita);
- nel caso in cui l'atto di pignoramento rechi l'indicazione del bene secondo una consistenza catastale omogenea ma difforme rispetto a quella esistente alla data del pignoramento (indicazione di p.l.la del C.F. o del C.T. già soppressa e sostituita da altra p.l.la; indicazione di sub del C.F. già soppresso e sostituito da altro sub), l'esperto preciserà:

- se la variazione catastale intervenuta prima del pignoramento abbia avuto *carattere meramente nominale* (nel senso cioè che non abbia comportato variazione della planimetria catastale corrispondente: ad esempio, variazione per modifica identificativo-allineamento mappe), nel qual caso l'esperto proseguirà nelle operazioni di stima;

- se la variazione catastale intervenuta prima del pignoramento abbia avuto *carattere sostanziale* (nel senso cioè che abbia comportato variazione della planimetria catastale corrispondente: ad esempio, fusione e modifica), l'esperto informerà immediatamente il G.E.



espr. imm. n. 30/2022 –

per le determinazioni sul prosieguo, producendo tutta la documentazione necessaria per la valutazione del caso;

- nell'ipotesi di **“difformità sostanziali”** dei dati di identificazione catastale (**difformità della situazione di fatto rispetto alla planimetria di cui ai dati di identificazione catastale**: ad esempio, fabbricato interamente non accatastato al C.F.; vani non indicati nella planimetria; diversa distribuzione di fatto dei vani, ecc.), l'esperto proseguirà nelle operazioni di stima assumendo come oggetto del pignoramento il bene quale effettivamente esistente (rinviando alla risposta al quesito n. 3 per l'esatta descrizione delle difformità riscontrate).

In ogni caso, l'esperto deve assumere come dati di riferimento unicamente l'indicazione del **comune censuario, foglio, p.lla e sub catastali**.

I dati di altro tipo (rendita catastale; classamento; ecc.) e le relative modifiche non devono essere presi in considerazione dall'esperto.

In particolare, quindi, le variazioni intercorse quanto alla rendita; classamento; ecc. non devono essere riportate nel testo della relazione.

Al fine dell'esatta individuazione dei fabbricati e dei terreni oggetto di pignoramento, l'esperto stimatore deve sempre effettuare una **sovrapposizione delle ortofoto o delle foto satellitari**, reperibili anche sul web, con le mappe catastali elaborate dalla SOGEI.

L'esperto deve darne esplicitamente atto nella relazione in risposta al presente quesito ed inserire le sovrapposizioni effettuate sia nel testo della relazione, che negli allegati alla stessa.

Nel caso in cui i beni oggetto di pignoramento siano interessati (in tutto od in parte) da procedure di **espropriazione per pubblica utilità**, l'esperto acquisirà la relativa documentazione presso gli uffici competenti e fornirà adeguata descrizione delle porzioni interessate dalle dette procedure (stralciandole dalla descrizione).

In risposta a tale quesito, l'esperto deve poi procedere alla **formazione** – sulla base delle caratteristiche dei beni pignorati ed in ogni caso in modo da assicurare la maggiore appetibilità sul mercato degli stessi – di **uno o più lotti per la vendita**, indicando per ciascun immobile compreso nel lotto almeno **tre confini** ed i **dati di identificazione catastale** (con indicazione in tal caso, unicamente dei dati di identificazione attuali).

I confini del bene devono essere menzionati con precisione, preferibilmente mediante l'esatta indicazione dei dati catastali degli immobili confinanti (foglio, p.lla, sub) od altri elementi certi (ad esempio: via; strada; ecc.). L'esperto non deve limitarsi a riportare genericamente la dizione “immobile confinante con fondo agricolo, con proprietà aliena, ecc.”.

Nella **formazione dei lotti**, laddove sia indispensabile e comunque previa istanza scritta da rivolgersi al G.E. (in cui siano specificamente indicate e motivate le esigenze di indispensabilità) ed autorizzazione dello stesso, procederà altresì alla realizzazione del frazionamento e dell'accatastamento, allegando alla relazione estimativa i tipi debitamente approvati dall'Ufficio Tecnico Erariale.

Nella formazione dei lotti (unico o plurimi) l'esperto deve assicurare la maggiore appetibilità dei beni. In particolare, la suddivisione in lotti deve essere evitata laddove l'individuazione di un unico lotto renda più appetibile il bene sul mercato. In ogni caso, l'esperto deve evitare nei limiti del possibile la costituzione di servitù di passaggio.

QUESITO n. 2: elencare ed individuare i beni componenti ciascun lotto e procedere alla descrizione materiale di ciascun lotto.

L'esperto deve procedere alla **descrizione materiale** di ciascun lotto, mediante l'esatta indicazione della **tipologia** di ciascun immobile, della sua **ubicazione** (città, via, numero civico, piano, eventuale numero d'interno), degli **accessi**, delle eventuali **pertinenze** (previo accertamento del vincolo pertinenziale sulla base delle planimetrie allegate alla denuncia di costruzione presentata in catasto, della scheda catastale, delle indicazioni contenute nell'atto di acquisto nonché nella relativa nota di trascrizione e dei criteri oggettivi e soggettivi di cui all'art. 817 c.c.), degli accessori, degli eventuali millesimi di parti comuni, specificando anche il contesto in cui essi si trovano, le caratteristiche e la destinazione della zona e dei servizi da essa offerti nonché le caratteristiche delle zone confinanti.

Con riguardo alle **pertinenze** ed in linea di principio, l'esperto non procederà alla descrizione di beni dotati di autonomo identificativo catastale (salvo che si tratti di beni censiti come “beni comuni non censibili”).



espr. imm. n. 30/2022 –

Con riferimento al singolo bene, devono essere indicate eventuali **dotazioni condominiali** (es. posti auto comuni; giardino; ecc.), la tipologia, l'altezza interna utile, la composizione interna, la superficie netta, il coefficiente utilizzato ai fini della determinazione della superficie commerciale, la superficie commerciale medesima, l'esposizione, le condizioni di manutenzione, le caratteristiche strutturali, nonché le caratteristiche interne di ciascun immobile, precisando per ciascun elemento l'attuale stato di manutenzione e – per gli impianti – la loro rispondenza alla vigente normativa e, in caso contrario, i costi necessari al loro adeguamento.

In particolare, l'esperto deve precisare se l'immobile sia dotato di **attestato di prestazione energetica** e quantificare – in caso di assenza – i costi per l'acquisizione dello stesso.

Per i terreni pignorati deve essere evidenziata la loro eventuale situazione di **fondi interclusi** (laddove circondati da fondi altrui e senza uscita sulla via pubblica) da terreni limitrofi appartenenti a terzi o comunque non oggetto della espropriazione in corso, anche se di proprietà dello stesso esecutato.

La medesima circostanza deve essere evidenziata in relazione ad esempio a fabbricati per i quali l'accesso con mezzi rotabili sia possibile solamente attraverso il passaggio su cortile di proprietà esclusiva di un terzo o dell'esecutato medesimo e che non sia stato pignorato.

Nella descrizione dello stato dei luoghi in risposta al presente quesito, l'esperto deve sempre inserire già nel corpo della relazione (e non solamente tra gli allegati) un numero sufficiente di fotografie. L'inserimento delle fotografie nel corpo della relazione mira infatti a rendere agevole la comprensione della descrizione fornita.

Le fotografie saranno altresì inserite tra gli allegati alla relazione.

In risposta al presente quesito, l'esperto deve procedere altresì alla predisposizione di **planimetria dello stato reale dei luoghi**.

Anche la planimetria deve essere inserita sia in formato ridotto nel testo della relazione (in modo da rendere agevole la comprensione della descrizione fornita), sia in formato ordinario in allegato alla relazione medesima.

QUESITO n. 3: procedere alla identificazione catastale del bene pignorato.

L'esperto deve procedere all'**identificazione catastale** dei beni pignorati per ciascun lotto.

Al riguardo, l'esperto:

- deve acquisire **estratto catastale anche storico** per ciascun bene aggiornato all'attualità, nonché la **planimetria catastale corrispondente** (procedendo SEMPRE al deposito della stessa tra gli allegati alla relazione o precisando eventualmente l'assenza della stessa agli atti del Catasto).

In particolare, nell'ipotesi in cui il primo atto d'acquisto anteriore di venti anni alla trascrizione del pignoramento (come indicato nella certificazione ex art. 567, secondo comma, c.p.c.) dovesse risultare antecedente alla meccanizzazione del Catasto, l'esperto dovrà produrre l'estratto catastale storico anche per il periodo precedente la meccanizzazione;

- deve ricostruire la **storia catastale** del bene, indicando le variazioni intervenute nel tempo e precisando – nel caso di immobili riportati in C.F. – la p.lla del terreno identificato al C.T. sul quale il fabbricato sia stato edificato.

A questo proposito, è sempre necessario che l'esperto precisi tutti i passaggi catastali intervenuti dalla originaria p.lla del C.T. alla p.lla attuale del C.F. (producendo sempre la relativa documentazione di supporto);

- deve precisare l'**esatta rispondenza formale** dei dati indicati nell'atto di pignoramento e nella nota di trascrizione, nonché nel negozio di acquisto, con le risultanze catastali, analiticamente indicando le eventuali difformità (quanto a foglio, p.lla e subalterno);

- deve indicare le **variazioni** (riguardanti esclusivamente i dati identificativi essenziali: comune censuario, foglio, p.lla e subalterno) che siano state eventualmente richieste dall'esecutato o da terzi o disposte di ufficio e che siano intervenute in un momento successivo rispetto alla trascrizione dei dati riportati correttamente nel pignoramento, precisando:

- se a tali variazioni corrisponda una modifica nella consistenza materiale dell'immobile (ad esempio, scorporo o frazionamento di un vano o di una pertinenza dell'unità immobiliare che vengono accorpati ad un'altra; fusione di più subalterni), nel qual caso l'esperto informerà il G.E. per le determinazioni sul prosieguo;



espr. imm. n. 30/2022 -

- se a tali variazioni non corrisponda una modifica nella consistenza materiale dell'immobile (ad esempio, riallineamento delle mappe).

In risposta al presente quesito, l'esperto deve precisare altresì le eventuali **difformità** tra la **situazione reale dei luoghi e la situazione riportata nella planimetria catastale** corrispondente.

Al riguardo, l'esperto:

- in primo luogo, deve procedere alla **sovrapposizione della planimetria** dello stato reale dei luoghi (predisposta in risposta al quesito n. 2) con la planimetria catastale;
- in secondo luogo, nel caso di riscontrate difformità:
 - deve predisporre apposita **planimetria dello stato reale dei luoghi con opportuna indicazione grafica delle riscontrate difformità**, inserendo la detta planimetria sia in formato ridotto nel testo della relazione in risposta al presente quesito, sia in formato ordinario in allegato alla relazione medesima;
 - deve quantificare i costi per l'eliminazione delle riscontrate difformità.

QUESITO n. 4: procedere alla predisposizione di schema sintetico-descrittivo del lotto.

L'esperto stimatore deve procedere alla predisposizione – per ciascun lotto individuato e descritto in risposta ai precedenti quesiti – del seguente **prospetto sintetico**:

LOTTO n. 1 (oppure LOTTO UNICO): – piena ed intera (oppure **quota di 1/2, di 1/3, ecc.**) proprietà (o altro diritto reale) di **appartamento (o terreno)** ubicato in _____ alla via _____ n. __ , piano ____ int. ____ ; è composto da _____ , confina con _____ a sud, con ____ a nord, con ____ ad ovest, con ____ ad est; è riportato nel **C.F. (o C.T.) del Comune di _____ al foglio _____ , p.lla ____ (ex p.lla ____ o già scheda _____) , sub _____**; il descritto stato dei luoghi corrisponde alla consistenza catastale (oppure, non corrisponde in ordine a _____); vi è concessione edilizia (o in sanatoria) n. __ del ____ , cui è conforme lo stato dei luoghi (oppure, non è conforme in ordine a ____); oppure, lo stato dei luoghi è conforme (o difforme _____) rispetto alla istanza di condono n. ____ presentata il _____ , oppure , l'immobile è abusivo e a parere dell'esperto stimatore può (o non può) ottenersi sanatoria *ex artt. ____* (per il fabbricato); risulta (oppure non risulta) ordine di demolizione del bene; ricade in zona _____ (per il terreno);
PREZZO BASE euro _____ ;

LOTTO n. 2 : ecc.

Nella predisposizione del prospetto, l'esperto deve fornire le informazioni sopra indicate in via di estrema sintesi e secondo i criteri della pubblicità commerciale, atteso che il prospetto è destinato ad essere inserito nell'ordinanza di autorizzazione alla vendita ed a costituire lo schema per la pubblicazione di avviso per estratto sulla testata giornalistica.

L'esperto deve quindi evitare descrizioni di carattere discorsivo od eccessivamente lunghe.

QUESITO n. 5: procedere alla ricostruzione dei passaggi di proprietà in relazione al bene pignorato.

L'esperto stimatore deve procedere alla ricostruzione di **tutti i passaggi di proprietà** relativi ai beni pignorati intervenuti fra la trascrizione del pignoramento e risalendo, a ritroso, **al primo passaggio di proprietà trascritto in data antecedente di venti anni alla trascrizione del pignoramento**.

A questo riguardo, l'esperto:

- deve sempre acquisire in via integrale **l'atto o gli atti di acquisto del bene in favore del soggetto esecutato** (ad esempio: compravendita; donazione; permuta; cessione di diritti reali; assegnazione a socio di cooperativa; ecc.), atto od atti che devono essere inseriti tra gli allegati alla relazione;
- può procedere ad acquisire in via integrale altresì **gli atti d'acquisto precedenti** laddove ne sussista l'opportunità (ad esempio: laddove sia dubbio se determinate porzioni del bene siano state oggetto di trasferimento; laddove sia opportuno verificare – specie ai fini della regolarità urbanistica – la consistenza del bene al momento di un determinato passaggio di proprietà; ecc.), procedendo in tal caso all'inserimento degli stessi tra gli allegati alla relazione.



espr. imm. n. 30/2022 –

In ogni caso, l'esperto NON DEVE MAI limitarsi alla pedissequa ripetizione degli accertamenti già riportati nella documentazione ipocatastale o nella certificazione sostitutiva depositate ex art. 567 c.p.c. dal creditore procedente.

Qualora nella ricostruzione dei passaggi di proprietà dovesse risultare che la consistenza catastale del bene sia diversa da quella attuale (ad esempio: indicazione di una p.lla o sub diversi da quelli attuali), l'esperto segnalerà anche **i frazionamenti e le variazioni catastali via via eseguiti**, incrociando i dati risultanti dagli atti di alienazione con le risultanze dei registri catastali.

A questo riguardo, la ricostruzione dell'esperto dovrà consentire di comprendere se il bene pignorato corrisponda ai beni oggetto dei passaggi di proprietà.

In ogni caso, poi, nell'ipotesi di pignoramento di fabbricati, l'esperto deve specificare in termini esatti su quale originaria p.lla di terreno insistano i detti fabbricati, allegando altresì foglio di mappa catastale (con evidenziazione della p.lla interessata).

Nella ricostruzione dei trasferimenti, l'esperto non deve limitarsi ad indicazioni di carattere generico ed in particolare riferire che l'atto riguarderebbe "i beni sui quali è stato edificato il fabbricato" senza ulteriori specificazioni, occorrendo al contrario documentare i passaggi catastali intervenuti.

Nell'ipotesi di beni pignorati in danno del debitore esecutato ma appartenenti allo stesso in regime di **comunione legale con il coniuge**, l'esperto stimatore eseguirà visura ipotecaria anche sul nominativo del coniuge non debitore dalla data dell'atto di acquisto.

L'esperto segnalerà tempestivamente al G.E. l'esistenza di atti di disposizione compiuti dal coniuge non debitore e/o l'esistenza di iscrizioni ipotecarie od altre formalità pregiudizievoli (ad esempio, trascrizione di sequestro conservativo; trascrizione di sentenza dichiarativa di fallimento; ecc.), producendo copia della nota di iscrizione e/o di trascrizione.

Ipotesi particolari:

1) Atto anteriore al ventennio avente natura di atto mortis causa.

Nel caso in cui il primo atto antecedente di venti anni la trascrizione del pignoramento abbia natura di **atto mortis causa** (trascrizione di denuncia di successione; trascrizione di verbale di pubblicazione di testamento), l'esperto dovrà eseguire autonoma ispezione presso i registri immobiliari sul nominativo del dante causa, individuando l'atto d'acquisto in favore dello stesso e risalendo ad un atto *inter vivos* a carattere traslativo (ad esempio: compravendita; donazione; permuta; cessione di diritti reali; ecc.).

Qualora l'atto individuato abbia parimenti natura di atto *mortis causa* oppure si tratti di atto *inter vivos* ma a carattere non traslativo (ad esempio: divisione), l'esperto dovrà procedere ulteriormente a ritroso sino ad individuare un atto *inter vivos* a carattere traslativo nei termini sopra precisati.

Qualora l'ispezione non sia in grado di condurre all'individuazione di un atto *inter vivos* a carattere traslativo sebbene condotta a ritroso per un considerevole lasso di tempo, l'esperto darà conto di tale circostanza nella relazione.

In tal caso, l'esperto preciserà comunque se quantomeno l'intestazione nei registri del Catasto corrisponda al nominativo del soggetto indicato dai Registri Immobiliari.

2) Atto anteriore al ventennio avente natura di atto inter vivos a carattere non traslativo.

Nel caso in cui il primo atto antecedente di venti anni la trascrizione del pignoramento abbia natura di **atto inter vivos a carattere non traslativo** (ad esempio: divisione), l'esperto dovrà parimenti eseguire ispezione presso i registri immobiliari sui nominativi dei danti causa, individuando l'atto d'acquisto in favore degli stessi e risalendo ad un atto *inter vivos* a carattere traslativo nei termini anzidetti (ad esempio: compravendita; donazione; permuta; cessione di diritti reali; ecc.).

3) Terreni acquisiti con procedura di espropriazione di pubblica utilità.

Nel caso di fabbricati edificati su terreni acquisiti con **procedura di espropriazione di pubblica utilità** (ad esempio, nel caso di convenzioni per l'edilizia economica e popolare), l'esperto acquisirà presso la P.A. competente la documentazione relativa all'emissione dei decreti di occupazione d'urgenza e/o di esproprio, precisando – in difetto dell'adozione di formale provvedimento di esproprio – se sia intervenuta irreversibile trasformazione dei suoli e comunque fornendo ogni informazione utile al riguardo (anche con riguardo ad eventuali contenziosi in atto).

4) Beni già in titolarità di istituzioni ecclesiastiche.



espr. imm. n. 30/2022 –

Nel caso di beni in origine in titolarità di istituzioni ecclesiastiche (Istituti diocesani per il sostentamento del clero; mense vescovili; ecc.), l'esperto preciserà se l'intestazione nei registri del Catasto corrisponda al nominativo del soggetto indicato dai Registri Immobiliari.

5) **Situazioni di comproprietà.**

L'esperto avrà sempre cura di riscontrare la eventuale **situazione di comproprietà** dei beni pignorati, anche con riferimento al dante causa del debitore esecutato, con la specificazione della sua natura (comunione legale tra coniugi oppure ordinaria) e della misura delle quote di ciascuno dei partecipanti.

6) **Esistenza di diritto di usufrutto sui beni pignorati.**

Laddove poi l'atto di acquisto del bene in capo all'esecutato contenga una **riserva di usufrutto** in favore del dante causa o di un terzo, l'esperto dovrà avere cura di verificare sempre e se tale riserva sia stata trascritta e se l'usufruttuario sia ancora in vita. A tale scopo acquisirà il **certificato di esistenza in vita ed eventualmente di morte** di quest'ultimo.

QUESITO n. 6: verificare la regolarità del bene o dei pignorati sotto il profilo edilizio ed urbanistico.

L'esperto deve procedere alla verifica della **regolarità dei beni sotto il profilo edilizio ed urbanistico**, indicando:

- **l'epoca di realizzazione dell'immobile;**
- **gli estremi esatti del provvedimento autorizzativo** (licenza edilizia n. ____ ; concessione edilizia n. ____ ; eventuali varianti; permesso di costruire n. ____ ; DIA n. ____ ; ecc.);
- **la rispondenza della costruzione alle previsioni del provvedimento autorizzativo.**

Al riguardo, l'esperto deve procedere all'acquisizione presso il competente ufficio tecnico comunale di copia del provvedimento autorizzativo, nonché dei grafici di progetto allegati.

Tale documentazione deve essere sempre allegata alla relazione di stima.

Si sottolinea al riguardo come, in risposta al presente quesito, l'esperto NON DEVE MAI limitarsi a ripetere pedissequamente quanto riferito dagli uffici tecnici comunali, dovendo procedere autonomamente agli opportuni accertamenti di seguito indicati (specie con riguardo alla verifica della rispondenza della costruzione alle previsioni del provvedimento autorizzativo).

Nell'ipotesi in cui l'ufficio tecnico comunale comunichi **l'assenza di provvedimenti autorizzativi** sotto il profilo edilizio-urbanistico per il fabbricato pignorato, l'esperto preciserà anzitutto la presumibile epoca di realizzazione del fabbricato.

A questo riguardo ed a mero titolo esemplificativo, l'esperto potrà utilizzare ai fini della datazione dell'epoca di costruzione: i) schede planimetriche catastali; ii) aerofotogrammetrie acquisibili presso gli uffici competenti e società private; iii) informazioni desumibili dagli atti di trasferimento (ad esempio, qualora l'atto contenga l'esatta descrizione del fabbricato); iv) elementi desumibili dalla tipologia costruttiva utilizzata; v) contesto di ubicazione del bene (ad esempio: centro storico della città).

In nessun caso l'esperto stimatore potrà fare affidamento esclusivo sulla dichiarazione di parte contenuta nell'atto di acquisto secondo cui il fabbricato sarebbe stato edificato in data antecedente al 1.9.1967.

Laddove l'esperto concluda – sulla base dell'accertamento sopra compiuto – per l'edificazione del bene **in data antecedente al 1.9.1967**, il cespite sarà considerato regolare (salvo che per le eventuali accertate modifiche dello stato dei luoghi che siano intervenute in data successiva, in relazione alle quali l'esperto procederà ad un autonoma verifica della legittimità urbanistica delle stesse e – in difetto – all'accertamento della sanabilità/condonabilità di cui in prosieguo).

Laddove l'esperto concluda – sulla base dell'accertamento sopra compiuto – per l'edificazione del bene **in data successiva al 1.9.1967**, in difetto di provvedimenti autorizzativi il cespite sarà considerato abusivo e l'esperto procederà agli accertamenti della sanabilità/condonabilità di cui in prosieguo.

Nell'ipotesi in cui l'ufficio tecnico comunale comunichi **l'esistenza di provvedimenti autorizzativi** sotto il profilo edilizio-urbanistico per il fabbricato pignorato ma non sia in grado di consegnare all'esperto copia del detto provvedimento od anche delle sole planimetrie di progetto (ad esempio: per smarrimento; inagibilità dell'archivio; sequestro penale; ecc.), l'esperto deve richiedere al relativo dirigente certificazione in tal senso (contenente altresì l'indicazione delle ragioni della mancata consegna), certificazione che sarà inserita tra gli allegati alla relazione.



Nell'ipotesi di **difformità e/o modifiche** del fabbricato rispetto al provvedimento autorizzativo, in risposta al presente quesito l'esperto deve precisare analiticamente le **difformità** tra la **situazione reale dei luoghi e la situazione riportata nella planimetria di progetto**.

Al riguardo, ai fini dell'opportuna comprensione l'esperto:

- deve procedere alla **sovrapposizione della planimetria** dello stato reale dei luoghi (predisposta in risposta al quesito n. 2) con la planimetria di progetto;
- nel caso di riscontrate difformità:
 - deve predisporre apposita **planimetria dello stato reale dei luoghi con opportuna indicazione grafica delle riscontrate difformità**, inserendo la detta planimetria sia in formato ridotto nel testo della relazione in risposta al presente quesito, sia in formato ordinario in allegato alla relazione medesima;
 - deve poi precisare l'eventuale possibilità di sanatoria delle difformità riscontrate ed i costi della medesima secondo quanto di seguito precisato.

In caso di **opere abusive** l'esperto procederà come segue:

anzitutto, verificherà la possibilità di **sanatoria c.d. ordinaria ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. n. 380 del 2001** e gli eventuali costi della stessa;
in secondo luogo ed in via subordinata, verificherà l'eventuale avvenuta presentazione di **istanze di condono (sanatoria c.d. speciale)**, precisando:

- il soggetto istante e la normativa in forza della quale l'istanza di condono sia stata presentata (segnatamente, indicando se si tratti di istanza ai sensi degli artt. 31 e seguenti della legge n. 47 del 1985; oppure ai sensi dell'art. 39 della legge n. 724 del 1994; oppure ai sensi dell'art. 32 del D.L. n. 269 del 2003 convertito in legge n. 326 del 2003);
- lo stato della procedura presso gli uffici tecnici competenti (pareri; deliberazioni; ecc.);
- i costi della sanatoria e le eventuali oblazioni già corrisposte e/o ancora da corrispondersi;
- la conformità del fabbricato ai grafici di progetto depositati a corredo dell'istanza (segnalando, anche in tal caso graficamente, le eventuali difformità);

in terzo luogo ed in via ulteriormente subordinata, verificherà inoltre – ai fini della domanda in sanatoria che l'aggiudicatario potrà eventualmente presentare – se gli immobili pignorati si trovino o meno nelle condizioni previste dall'**art. 40, comma 6, della legge n. 47 del 1985 o dall'art. 46, comma 5 del D.P.R. n. 380 del 2001** (già art. 17, comma 5, della legge n. 47 del 1985).

A quest'ultimo riguardo, l'esperto deve:

- determinare la data di edificazione dell'immobile secondo le modalità sopra indicate;
 - chiarire se – in ragione della data di edificazione come sopra determinata o comunque delle caratteristiche delle opere abusive – l'immobile avrebbe potuto beneficiare di una delle sanatorie di cui alle disposizioni di seguito indicate:
 - i. **artt. 31 e seguenti della legge n. 47 del 1985** (in linea di principio, immobili ed opere abusive ultimati entro la data del 1.10.1983 ed alle condizioni ivi indicate);
 - ii. **art. 39 della legge n. 724 del 1994** (in linea di principio, opere abusive ultimate entro la data del 31.12.1993 ed alle condizioni ivi indicate);
 - iii. **art. 32 del D.L. n. 269 del 2003 convertito in legge n. 326 del 2003** (in linea di principio, opere abusive ultimate entro la data del 31.3.2003 ed alle condizioni ivi indicate);
 - verificare la data delle ragioni del credito per le quali sia stato eseguito il pignoramento o intervento nella procedura espropriativa.
- Al riguardo, l'esperto deve far riferimento al credito temporalmente più antico che sia stato fatto valere nella procedura espropriativa (sia dal creditore pignorante, sia da uno dei creditori intervenuti), quale risultante dagli atti della procedura;
- concludere infine – attraverso il combinato disposto delle verifiche sopra indicate – se ed eventualmente in base a quali delle disposizioni di legge sopra indicate l'aggiudicatario possa depositare domanda di sanatoria.



espr. imm. n. 30/2022 –

In tutte le ipotesi di sanatoria di immobili od opere abusive, l'esperto deve indicare – previa assunzione delle opportune informazioni presso gli uffici comunali competenti – **i relativi costi**.

Ove l'abuso non sia in alcun modo sanabile, l'esperto deve precisare se sia stato emesso **ordine di demolizione dell'immobile**, assumendo le opportune informazioni presso i competenti uffici comunali e quantificare gli oneri economici necessari per l'eliminazione dello stesso.

Infine, l'esperto deve verificare l'esistenza della **dichiarazione di agibilità** ed acquisire **certificato aggiornato di destinazione urbanistica**.

Nel caso di mancata risposta da parte degli uffici tecnici competenti entro un tempo ragionevole dalla richiesta inoltrata o comunque di risposta incompleta, l'esperto stimatore depositerà istanza al giudice dell'esecuzione per l'emissione del provvedimento di cui all'art. 213 c.p.c.

QUESITO N. 7: indicare lo stato di possesso attuale dell'immobile.

L'esperto stimatore deve precisare se l'immobile pignorato sia occupato dal **debitore esecutato** o da **soggetti terzi**.

Nel caso di immobile occupato da **soggetti terzi**, l'esperto deve precisare il titolo in forza del quale abbia luogo l'occupazione (ad esempio: contratto di locazione; affitto; comodato; provvedimento di assegnazione della casa coniugale; ecc.) oppure – in difetto – indicare che l'occupazione ha luogo in assenza di titolo.

In ogni caso, laddove l'occupazione abbia luogo in forza di uno dei titoli sopra indicati, l'esperto deve sempre acquisire copia dello stesso ed allegarlo alla relazione.

Laddove si tratti di contratto di locazione o di affitto, l'esperto deve verificare la data di registrazione, la data di scadenza, l'eventuale data di rilascio fissata o lo stato della causa eventualmente in corso per il rilascio.

Nel caso di immobile occupato da soggetti terzi, l'esperto deve inoltre acquisire certificato storico di residenza dell'occupante.

Nel caso di **immobile occupato da soggetti terzi con contratto di locazione opponibile alla procedura** (ad esempio, contratto di locazione registrato in data antecedente al pignoramento), l'esperto verificherà se il canone di locazione sia inferiore di un terzo al valore locativo di mercato o a quello risultante da precedenti locazioni al fine di consentire al giudice dell'esecuzione ed all'eventuale aggiudicatario di procedere alle determinazioni di cui all'art. 2923, terzo comma, cod. civ.

Nel caso di **immobile occupato da soggetti terzi senza alcun titolo o con titolo non opponibile alla procedura** (ad esempio, occupante di fatto; occupante in forza di contratto di comodato; ecc.), l'esperto procederà alle determinazioni di seguito indicate:

in primo luogo, quantificherà il canone di locazione di mercato di un immobile appartenente al segmento di mercato dell'immobile pignorato;

in secondo luogo, indicherà l'ammontare di una eventuale indennità di occupazione da richiedersi al terzo occupante (tenendo conto di tutti i fattori che possano ragionevolmente suggerire la richiesta di una indennità in misura ridotta rispetto al canone di locazione di mercato, quali a titolo di esempio: la durata ridotta e precaria dell'occupazione; l'obbligo di immediato rilascio dell'immobile a richiesta degli organi della procedura; l'esigenza di assicurare la conservazione del bene; ecc.).

QUESITO n. 8: specificare i vincoli ed oneri giuridici gravanti sul bene.

L'esperto deve procedere alla specificazione dei **vincoli ed oneri giuridici gravanti sul bene**.

In particolare ed a titolo esemplificativo, l'esperto stimatore deve:

- a) verificare – in presenza di trascrizioni di pignoramenti diversi da quello originante la presente procedura espropriativa – la pendenza di **altre procedure esecutive** relative ai medesimi beni pignorati, riferendo lo stato delle stesse (assumendo le opportune informazioni presso la cancelleria del Tribunale).

Nel caso in cui sia ancora pendente precedente procedura espropriativa, l'esperto ne darà immediata segnalazione al giudice dell'esecuzione al fine dell'adozione dei provvedimenti opportuni relativi alla riunione;



espr. imm. n. 30/2022 –

- b) verificare – in presenza di trascrizioni di domande giudiziali sugli immobili pignorati – la pendenza di **procedimenti giudiziari civili** relativi ai medesimi beni pignorati, acquisendo copia dell'atto introduttivo e riferendo circa lo stato del detto procedimento (assumendo le opportune informazioni presso la cancelleria del Tribunale).
La documentazione così acquisita sarà allegata alla relazione;
- c) acquisire copia di eventuale **provvedimento giudiziale di assegnazione al coniuge** della casa coniugale;
- d) acquisire copia di provvedimenti impositivi di **vincoli storico-artistici**;
- e) verificare – per gli immobili per i quali sia esistente un condominio – l'esistenza di **regolamento condominiale** e la eventuale trascrizione dello stesso;
- f) acquisire copia degli **atti impositivi di servitù** sul bene pignorato eventualmente risultanti dai Registri Immobiliari.

In particolare, nell'ipotesi in cui sul bene risultino essere stati eseguiti provvedimenti di **sequestro penale** (anche in data successiva alla trascrizione del pignoramento), l'esperto acquisirà – con l'ausilio del custode giudiziario – la relativa documentazione presso gli uffici competenti, depositando copia del provvedimento e del verbale di esecuzione del sequestro (nonché, eventualmente, copia della nota di trascrizione del provvedimento di sequestro), informandone tempestivamente il G.E. per l'adozione dei provvedimenti circa il prosieguo delle operazioni di stima.

In risposta al presente quesito, l'esperto deve inoltre indicare in sezioni separate gli oneri ed i vincoli che restano a carico dell'acquirente e quelli che sono invece cancellati o comunque regolarizzati nel contesto della procedura.

In particolare, l'esperto indicherà:

SEZIONE A: Oneri e vincoli a carico dell'acquirente.

Tra questi si segnalano in linea di principio:

- 1) Domande giudiziali;
- 2) Atti di asservimento urbanistici e cessioni di cubatura;
- 3) Convenzioni matrimoniali e provvedimenti di assegnazione della casa coniugale al coniuge;
- 4) Altri pesi o limitazioni d'uso (es. oneri reali, obbligazioni *propter rem*, servitù, uso, abitazione, ecc.), anche di natura condominiale;
- 5) Provvedimenti di imposizione di vincoli storico-artistici e di altro tipo.

SEZIONE B: Oneri e vincoli cancellati o comunque regolarizzati nel contesto della procedura.

Tra questi si segnalano:

- 1) Iscrizioni ipotecarie;
- 2) Pignoramenti ed altre trascrizioni pregiudizievoli (sequestri conservativi; ecc.);
- 3) Difformità urbanistico-edilizie (con indicazione del costo della regolarizzazione come determinato in risposta al quesito n. 6 e la precisazione che tale costo è stato detratto nella determinazione del prezzo base d'asta laddove non si sia proceduto alla regolarizzazione in corso di procedura);
- 4) Difformità Catastali (con indicazione del costo della regolarizzazione come determinato in risposta al quesito n. 3 e la precisazione che tale costo è stato detratto nella determinazione del prezzo base d'asta laddove non si sia proceduto alla regolarizzazione in corso di procedura).

QUESITO n. 9: verificare se i beni pignorati ricadano su suolo demaniale.

L'esperto deve procedere alla verifica se i beni pignorati ricadano su suolo demaniale (in particolare per quelli ubicati nei comuni di Castel Volturno, Cellole, Sessa Aurunca, Mondragone), precisando se vi sia stato provvedimento di declassamento o se sia in corso la pratica per lo stesso.

QUESITO n. 10: verificare l'esistenza di pesi od oneri di altro tipo.



espr. imm. n. 30/2022 -

L'esperto deve procedere alla verifica se i beni pignorati siano gravati da censo, livello o uso civico e se vi sia stata affrancazione da tali pesi, ovvero se il diritto sul bene del debitore pignorato sia di proprietà o di natura concessoria in virtù di alcuno degli istituti richiamati.

In particolare, l'esperto verificherà laddove possibile – per il tramite di opportune indagini catastali – il titolo costitutivo e la natura del soggetto a favore del quale sia costituito il diritto (se pubblico o privato).

All'uopo, laddove il diritto sia costituito a favore di **sogetto privato** (es. persone fisiche; istituti religiosi privati quali mense vescovili e relativi successori) l'esperto verificherà – acquisendo la relativa documentazione – se sussistano i presupposti per ritenere che vi sia stato acquisto della piena proprietà per usucapione (ad es., laddove l'originario enfiteuta o livellario, od un suo successore, abbia ceduto ad altri per atto tra vivi la piena proprietà del fondo senza fare alcuna menzione degli oneri su di esso gravanti o comunque garantendo l'immobile come libero da qualunque gravame e siano decorsi almeno venti anni dall'atto di acquisto).

Laddove il diritto sia costituito a favore di **sogetto pubblico**, l'esperto verificherà se il soggetto concedente sia un'amministrazione statale od un'azienda autonoma dello Stato (nel qual caso verificherà se sussistano i presupposti per considerare il diritto estinto ai sensi degli artt. 1 della legge n. 16 del 1974 o 60 della legge n. 222 del 1985) oppure a favore di ente locale in forza di provvedimento di quotizzazione ed assegnazione, eventualmente ai sensi della legge n. 1766 del 1927 (acquisendo la relativa documentazione sia presso l'ente locale che presso l'Ufficio Usi Civici del settore B.C.A. della Regione Campania).

In tale ultima ipotesi, laddove dovesse risultare l'assenza di atti di affrancazione del bene, l'esperto sospenderà le operazioni di stima e depositerà nota al G.E. corredata della relativa documentazione.

QUESITO n. 11: fornire ogni informazione utile sulle spese di gestione dell'immobile e su eventuali procedimenti in corso.

L'esperto deve fornire ogni **informazione concernente**:

- 1) l'importo annuo delle spese fisse di gestione o manutenzione (es. spese condominiali ordinarie);
- 2) eventuali spese straordinarie già deliberate ma non ancora scadute;
- 3) eventuali spese condominiali scadute non pagate negli ultimi due anni anteriori alla data della perizia;
- 4) eventuali procedimenti giudiziari in corso relativi al cespite pignorato.

QUESITO n. 12: procedere alla valutazione dei beni.

L'esperto deve indicare il **valore di mercato** dell'immobile nel rispetto delle definizioni e dei procedimenti di stima di cui agli standard di valutazione internazionali (in particolare: **International Valuation Standard IVS; European Valuation Standard EVS**) e di cui al **Codice delle Valutazioni Immobiliari di Tecnoborsa**.

In particolare ed in linea di principio, l'esperto deve utilizzare i metodi del confronto di mercato (**Market Approach**), di capitalizzazione del reddito (**Income Approach**) e del costo (**Cost Approach**), secondo le modalità precisate negli standard sopra citati e giustificando adeguatamente il ricorso all'uno od all'altro metodo in riferimento alle condizioni del caso di specie.

A questo riguardo, l'esperto deve **OBBLIGATORIAMENTE** procedere alla **esplicita specificazione dei dati utilizzati per la stima e delle fonti di acquisizione di tali dati**, depositando in allegato alla perizia copia dei documenti utilizzati (ad esempio: contratti di alienazione di altri immobili riconducibili al medesimo segmento di mercato del cespite pignorato; decreti di trasferimento emessi dal Tribunale ed aventi ad oggetto immobili riconducibili al medesimo segmento di mercato del cespite pignorato; dati dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate; ecc.).

Nel caso di dati acquisiti presso operatori professionali (agenzie immobiliari; studi professionali; mediatori; ecc.), l'esperto deve:

- indicare il nominativo di ciascun operatore interpellato (ad esempio: agenzia immobiliare _____ con sede in _____);
- precisare i dati forniti da ciascun operatore (con indicazione dei valori minimo e massimo comunicati da ciascuno di essi);



espr. imm. n. 30/2022 –

- **precisare in maniera sufficientemente dettagliata le modalità di determinazione dei dati forniti dall'operatore** (attraverso il riferimento ad atti di compravendita; alla data degli stessi; alla tipologia degli immobili oggetto di tali atti; ecc.).

L'esperto potrà inoltre acquisire informazioni ai fini della stima anche presso soggetti che abbiano svolto attività di custode giudiziario e/o professionista delegato alle vendite forzate. In tal caso, l'esperto procederà a reperire i documenti di riferimento (segnatamente, i decreti di trasferimento rilevanti ai fini della stima), che saranno allegati alla relazione di stima.

IN NESSUN CASO L'ESPERTO PUO' LIMITARSI A FARE RICORSO A MERE FORMULE DI STILE QUALI "IN BASE ALLE PERSONALE ESPERIENZA, ALLA DOCUMENTAZIONE ACQUISITA, ECC."

Nella determinazione del valore di mercato l'esperto deve procedere al calcolo delle superfici per ciascun immobile, con indicazione della superficie commerciale, del valore al mq e del valore totale, esponendo analiticamente gli **adeguamenti e le correzioni della stima**.

A questo riguardo, l'esperto deve precisare tali adeguamenti in maniera distinta per gli oneri di regolarizzazione urbanistica, lo stato d'uso e manutenzione, lo stato di possesso, i vincoli ed oneri giuridici non eliminabili dalla procedura, nonché per eventuali spese condominiali insolute.

L'esperto NON DEVE MAI detrarre dal valore di mercato il costo delle cancellazioni delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli a carico della procedura (segnatamente: iscrizioni ipotecarie; trascrizioni di pignoramenti; trascrizioni di sequestri conservativi).

Nella determinazione del valore di mercato di immobili che – alla luce delle considerazioni svolte in risposta al quesito n. 6 – siano **totalmente abusivi ed in alcun modo sanabili**, l'esperto procederà come segue:

nell'ipotesi in cui risulti essere stato emesso ordine di demolizione del bene, l'esperto quantificherà il valore del suolo e dei costi di demolizione delle opere abusive;

nell'ipotesi in cui non risulti essere stato emesso ordine di demolizione del bene, l'esperto determinerà il valore d'uso del bene.

Sulla scorta del valore di mercato determinato come sopra, l'esperto proporrà al giudice dell'esecuzione un **prezzo base d'asta** del cespite che tenga conto delle **differenze esistenti al momento della stima tra la vendita al libero mercato e la vendita forzata dell'immobile**, applicando a questo riguardo una riduzione rispetto al valore di mercato come sopra individuato nella misura ritenuta opportuna in ragione delle circostanze del caso di specie (**misura in ogni caso compresa tra il 10% ed il 20% del valore di mercato**) al fine di rendere comparabile e competitivo l'acquisto in sede di espropriazione forzata rispetto all'acquisto nel libero mercato.

In particolare, si osserva all'attenzione dell'esperto come tali differenze possano concretizzarsi:

- nella eventuale **mancata immediata disponibilità** dell'immobile alla data di aggiudicazione;
- nelle eventuali diverse modalità fiscali tra gli acquisiti a libero mercato e gli acquisti in sede di vendita forzata;
- nella mancata operatività della **garanzia per vizi e mancanza di qualità** in relazione alla vendita forzata;
- nelle differenze indotte sia dalle fasi cicliche del segmento di mercato (rivalutazione/svalutazione), sia dalle caratteristiche e dalle condizioni dell'immobile (deperimento fisico, obsolescenze funzionali ed obsolescenze esterne) che possano intervenire tra la data della stima e la data di aggiudicazione;
- nella possibilità che la vendita abbia luogo mediante rilanci in sede di gara.

QUESITO n. 13: procedere alla valutazione di quota indivisa per gli immobili pignorati per la sola quota.

Nel caso il pignoramento abbia ad oggetto una **quota indivisa**, l'esperto deve procedere alla valutazione della sola quota.

L'esperto deve precisare inoltre se la quota in titolarità dell'esecutato sia suscettibile di separazione in natura (attraverso cioè la materiale separazione di una porzione di valore esattamente pari alla quota).



espr. imm. n. 30/2022 -

L'esperto deve infine chiarire già in tale sede se l'immobile risulti comodamente divisibile in porzioni di valore simile per ciascun comproprietario, predisponendo se del caso una bozza di progetto di divisione.

QUESITO n. 14: acquisire le certificazioni di stato civile, dell'ufficio anagrafe e della Camera di Commercio e precisare il regime patrimoniale in caso di matrimonio.

In risposta al presente quesito, l'esperto stimatore deve anzitutto indicare la residenza anagrafica del debitore esecutato alla data del pignoramento, nonché alla data attuale, acquisendo e depositando **certificato di residenza storico** rilasciato dal competente ufficio comunale.

L'esperto deve inoltre acquisire SEMPRE **certificato di stato civile** dell'esecutato.

In particolare, in caso di esistenza di rapporto di coniugio, l'esperto deve acquisire **certificato di matrimonio per estratto** presso il Comune del luogo in cui è stato celebrato il matrimonio, verificando l'esistenza di annotazioni a margine in ordine al regime patrimoniale prescelto.

Il regime patrimoniale dell'esecutato deve essere SEMPRE verificato alla luce di tali certificazioni.

L'esperto non può invece fare riferimento ad elementi quali la dichiarazione di parte contenuta nell'atto d'acquisto del cespite.

In ogni caso, in ordine al regime patrimoniale dell'esecutato, qualora dagli elementi complessivamente in atti risulti essere intervenuta sentenza di annullamento del matrimonio oppure di scioglimento o cessazione degli effetti civili oppure di separazione personale e tale sentenza non risulti essere stata annotata a margine dell'atto di matrimonio, l'esperto procederà – laddove possibile – ad acquisire tale sentenza e a verificarne il passaggio in giudicato.

Infine, laddove il debitore esecutato sia una società, l'esperto acquisirà altresì **certificato della Camera di Commercio**.

CIO' PREMESSO

Esaminati gli atti e i documenti di causa, il bene pignorato di proprietà, del debitore esecutato:

Sig. risultava il seguente:

"...immobile sito in Carinola (CE)², via Direttissima n. 9, censito al Catasto Fabbricati (..) al foglio 74, p.lla 39, sub 4, Cat. A/4, classe 3, consistenza 4,5 vani, superficie catastale 88 mq., piano T, R.C. 218,46..." (cfr. atto di pignoramento).

Ho dato quindi inizio alle operazioni peritali, producendo la seguente

RELAZIONE DI CONSULENZA TECNICA DI UFFICIO

- Svolgimento delle operazioni peritali.

In data 5.05.2023 mi sono recata, unitamente al Custode Giudiziario, Avv. Avv. Pasquale Borrelli, sui luoghi di accertamento e, precisamente, nel Comune di Falciano del Massico (CE), alla via Direttissima snc (già n. 9), presso l'appartamento subastato, sito al piano terra dello stabile, per dare inizio alle operazioni di sopralluogo (**cfr. ALLEGATO 1**).

Giunti sul posto non abbiamo rinvenuto la presenza di alcuno: l'immobile versa in uno stato

² L'immobile subastato è sito in Falciano del Massico (in precedenza Falciano di Carinola), che è stato, sino al 1964, frazione di Carinola.



ARCHITETTO ADRIANA PETTINATI
dottore in composizione architettonica
consulente del tribunale di napoli, napoli nord, torre annunziata, nola

espr. imm. n. 30/2022 -

di totale abbandono e la porta risultava socchiusa.

Alla presenza del Custode, Avv. Pasquale Borrelli, ho dunque effettuato il rilievo metrico e fotografico dei luoghi pignorati (**cf. ALLEGATI 2-3**). Ho altresì rilevato i confini, le caratteristiche costruttive, nonché lo stato di conservazione e manutenzione del cespite subastato; avendo acquisito tutte le informazioni utili e necessarie per l'espletamento del mandato affidatomi, dichiaravo chiuse le operazioni peritali.

Durante le operazioni di sopralluogo, mi sono recata più volte presso l'Ufficio del Territorio di Caserta per raccogliere tutti i dati (vax, visure, planimetrie attuali e storiche, elaborato planimetrico, ecc.) per l'esatta identificazione dell'immobile sottoposto a pignoramento (**cf. ALLEGATI 4-5-6-7-12-15-16-17-18-19-20-27**), nonché presso l'Archivio Notarile di Santa Maria Capua Vetere per richiedere e acquisire copia dei titoli di provenienza ultraventennali (**cf. ALLEGATI 8-9**) e presso lo studio del Notaio Concetta Valentino per richiedere e acquisire copia del titolo di provenienza al debitore esecutato (**cf. ALLEGATO 10**).

Mi sono altresì recata più volte presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Falciano del Massico per richiedere stralcio delle Norme Tecniche di Attuazione, titolo abilitativo e domanda di condono (**cf. ALLEGATI 25-28-29**) nonché presso la Conservatoria dei RR.II. di Santa Maria Capua Vetere al fine di effettuare le ispezioni ipotecarie relative al bene subastato e al debitore esecutato (**cf. ALLEGATI 22-23**).

Quindi sulla scorta dei documenti di cui ai fascicoli e dei rilievi effettuati, la sottoscritta iniziava una serie di indagini presso luoghi simili, agenzie di intermediazione, ecc., al fine di rispondere dettagliatamente ai quesiti di cui al mandato ricevuto.

Risposte ai quesiti contenuti nel mandato.

CONTROLLO PRELIMINARE: verificare la completezza della documentazione depositata ex art. 567 c.p.c....



Il creditore precedente ha optato per il deposito della **certificazione notarile sostitutiva**.

Il verbale di pignoramento dell'unità immobiliare, oggetto della presente disamina, è stato trascritto in data **4.01.2022** ai nn. **9239/7260**.

È stata verificata la **completezza** della **documentazione di cui all'ex art. 567, 2° comma c.p.c.** relativamente all'integrazione del 21.03.2024.

La relazione del Notaio Giulia Messina Vitrano, del 21.03.2024, contiene l'esatto quadro sinottico della provenienza e si estende al ventennio anteriore al pignoramento, ossia all' atto di permuta, per notar Vittorio Ronza, del 17.03.1955, rep. 7054/4158, trascritto a S.M. Capua Vetere il 31.03.1955 ai nn. 8634/7997 che costituisce il primo atto a titolo derivativo oltre il ventennio (cfr. ALLEGATO 8).

Ciò posto, andando a ritroso, il quadro sinottico è il seguente:

L'unità immobiliare subastata è pervenuta al debitore esecutato in
virtù di:

- ✓ atto di compravendita del 16.10.2008, rep. 14183/7472, per notar Valentino Concetta, trascritto a S.M. Capua Vetere in data 11.11.2008 ai nn. 50808/34710, per averlo acquistato dalla (cfr. ALLEGATO 10);
- ✓ alla il bene³ è pervenuto in virtù di atto di permuta, per
notar Vittorio Ronza, del 17.03.1955, rep. 7054/4158, trascritto a S.M. Capua Vetere il 31.03.1955 ai nn. 8633 e 8634 **(cfr. ALLEGATO 8);**
- ✓ in data 19.12.1958 è stato stipulato atto di rettifica per notar Vittorio Ronza, rep. 9915/6038, trascritto il 23.12.1958, per rettifica catastale: p.lle 39-40 in luogo di 39 e 91 **(cfr. ALLEGATO 9).**

Si può affermare dunque che vi è continuità delle trascrizioni suindicate.

³ *appezamento di terreno di circa are 15, di cui parte sottoposta al livello stradale su cui vi è costruito un terraneo con vano a primo piano ed accessori sito in agro di Falciano di Carinola località Curti ...riportato in catasto alla partita 5390 e in Catasto rustico alla partita 3688, foglio 74 p.lle 39 e 91*



Il creditore precedente **non** ha depositato **gli estratti catastali attuali** né quelli **storici**, si è dunque provveduto ad acquisire l'estratto di mappa e ad effettuare le visure storiche al fine di collegare la consistenza immobiliare attuale alla più antica provenienza (**cf. ALLEGATI 4-5-6-7-12-15-16-17-18-19-20-27**).

QUESITO n. 1: identificare i diritti reali ed i beni oggetto del pignoramento...

Il **diritto reale** indicato nell'atto di pignoramento e nella trascrizione del pignoramento (**proprietà per quota 1/1**) corrisponde a quello in titolarità dell'esecutato in forza degli atti di provenienza suindicati e nello specifico in forza dell'atto di acquisto trascritto in suo favore:

- ✓ atto di compravendita del 16.10.2008, rep. 14183/7472, per notar Valentino Concetta, trascritto a S.M. Capua Vetere, in data 11.11.2008, ai nn. 50808/34710, per averlo acquistato dalla **(cf. ALLEGATO 10)**;

Al momento dell'acquisto suindicato il _____ era coniugato in regime di **separazione dei beni** come si evince dall'estratto di matrimonio rilasciato dal comune di Cancellò ed Arnone, in atti, che si allega alla presente relazione per comodità di lettura (**cf. ALLEGATO 13**).

Non si è nell'ipotesi di “**difformità formali**” dei dati di identificazione catastale (dati indicati nell'atto di pignoramento diversi da quelli agli atti del catasto alla data del pignoramento medesimo).

Si è nell'ipotesi di “**difformità sostanziali**”, nel senso che la grafica catastale non è pienamente rispondente alla situazione di fatto riscontrata sui luoghi, come verrà meglio specificato al paragrafo 3 della presente relazione e al quale integralmente si rimanda.


Il bene **non** è oggetto di **espropriazione per pubblica utilità**.



ARCHITETTO ADRIANA PETTINATI
 dottore in composizione architettonica
 consulente del tribunale di napoli, napoli nord, torre annunziata, nola

espr. imm. n. 30/2022 –

Al fine dell'esatta individuazione del fabbricato, in cui è dislocata l'unità immobiliare subastata, si è provveduto, ad effettuare una sovrapposizione della foto satellitare, reperita sul web, con l'estratto di mappa catastale elaborata dalla SOGEI (cfr. ALLEGATO 14).



Fabbricato di cui è parte l'unità immobiliare subastata – (C.T.Foglio 74, plla 39)

Tenuto conto dello stato attuale dei luoghi, riscontrato in situ, delle caratteristiche tipologiche dell'unità immobiliare pignorata, della normativa urbanistica di zona, dello stato di legittimità urbanistico-edilizio, delle dimensioni, dell'identificazione catastale del bene pignorato, lo scrivente ausiliario propone, al fine di assicurare anche la maggiore appetibilità dell'immobile subastato, di procedere alla formazione di **un lotto unico**, così come di seguito indicato, e precisamente:



ARCHITETTO ADRIANA PETTINATI
dottore in composizione architettonica
consulente del tribunale di napoli, napoli nord, torre annunziata, nola

espr. imm. n. 30/2022 –Sirio NPL S.r.l. c/o Riccardi Luigi – relazione

LOTTO UNICO: *unità immobiliare sita in Falciano del Massico (Ce), alla via Direttissima s.n.c. (già n. 9), piano terra (in Catasto Fabbricati, Comune di Carinola, foglio 74, p.lla 39, sub 4)*

Confini

L'unità immobiliare pignorata confina a:

- Nord-est con viottolo posteriore;
- Sud-est con area comune laterale, di pertinenza del fabbricato;
- Sud-ovest con corte di accesso adiacente la strada principale.

Estremi catastali

Il bene pignorato è attualmente identificato al Catasto Fabbricati del **Comune di Carinola** (Ce), con i seguenti dati:

- **Foglio 74, particella 39, sub 4**, categoria A/4, classe 3, consistenza 4,5 vani, sup. catastale totale 88 mq, sup. catastale totale escluse le aree scoperte 88 mq, rendita Euro 218,46, indirizzo via Direttissima n. 9, piano T, intestato :
proprietà 1/1 in regime di separazione dei beni (**cf.**

ALLEGATI 5-6).

QUESITO n. 2:

Elencare ed individuare i beni componenti ciascun lotto e procedere alla descrizione materiale di ciascun lotto.


Oggetto della presente disamina è l'unità immobiliare, parte del fabbricato sito nel Comune di Falciano del Massico (Ce), alla via Direttissima senza numero civico (già n. 9).

Trattasi dell'unità immobiliare posta al piano terra dello stabile (rispetto al prospetto principale, primo rispetto a quello posteriore), avente accesso dalla corte attigua alla strada di accesso e, precisamente, dalla porta posta di fronte per chi entra dal cancello, così come identificato nell'elaborato planimetrico catastale che si allega (**cf. ALLEGATO 7**).



ARCHITETTO ADRIANA PETTINATI
dottore in composizione architettonica
consulente del tribunale di napoli, napoli nord, torre annunziata, nola

espr. imm. n. 30/2022 -



Fabbricato di cui è parte l'unità immobiliare pignorata



espr. imm. n. 30/2022 -



Vano (VI)

Il fabbricato, di cui è parte l'immobile subastato, si compone, come indicato nell'elaborato planimetrico, di tre livelli: piano piano terra, piano primo e piano cantinato.

Esso è totalmente disabitato.

L'immobile staggito, adibito ad abitazione, si compone di: ingresso, tre vani, due bagni e corridoio.

Tutti gli ambienti fruiscono di illuminazione diretta ad eccezione del corridoio.

Le dotazioni tecnologiche, di cui è fornito l'immobile subastato, sono: impianto elettrico, impianto idrico-sanitario, non funzionanti, si ribadisce che l'immobile versa in uno stato di totale abbandono e degrado.

Le pareti sono tinteggiate e in parte rivestite con piastrelle in monocottura (bagni e cucina), con rifiniture di uso comune.

I pavimenti sono in monocottura e ceramica.



Gli infissi esterni sono in legno con avvolgibili in pvc, gli infissi interni in legno.

L'altezza interna è pari a metri lineari 3.45.

Non è stata prodotta dal debitore esecutato alcuna certificazione energetica attestante la rispondenza degli impianti dell'immobile staggito alla vigente normativa, il costo per l'eventuale acquisizione dell'APE, risulta pari a circa E. 300,00.

Vengono allegati al presente elaborato peritale: la planimetria dello stato attuale dei luoghi e il rilievo fotografico degli stessi (**cf. ALLEGATI 2-3**).

L'esposizione prevalente è sud-ovest.

Lo stato di manutenzione degli immobili è pessimo, l'immobile versa in uno stato di abbandono, igienici divelti, fenomeni infiltrativi provenienti da terra per umidità ascendente.

Confini

L'unità immobiliare pignorata confina a:

- Nord-est con viottolo posteriore;
- Sud-est con area comune laterale, di pertinenza del fabbricato;
- Sud-ovest con corte di accesso adiacente la strada principale.

Estremi catastali

Il bene pignorato è attualmente identificato al Catasto Fabbricati del **Comune di Carinola** (Ce), con i seguenti dati:

- **Foglio 74, particella 39, sub 4**, categoria A/4, classe 3, consistenza 4,5 vani, sup. catastale totale 88 mq, sup. catastale totale escluse le aree scoperte 88 mq, rendita Euro 218,46, indirizzo via Direttissima n. 9, piano T, intestato

proprietà 1/1 in regime di separazione dei beni (**cf.**

ALLEGATI 5-6).

Le superfici sono le seguenti:

Su (Superficie utile) = mq. 69.38



ARCHITETTO ADRIANA PETTINATI
 dottore in composizione architettonica
 consulente del tribunale di napoli, napoli nord, torre annunziata, nola

espr. imm. n. 30/2022 –


Sgl (Superficie globale lorda) = **mq.** 86.82 e in c.t. 87.00⁴.

Il fabbricato, è una costruzione mista in muratura e cemento armato.

Lo stato di conservazione è scadente.

La costruzione è dislocata in una zona centrale del Comune di Falciano del Massico.

L'area è sufficientemente urbanizzata, nel raggio di 800 mt. sono presenti negozi, luoghi di ristoro, chiese, ecc. la zona è sufficientemente collegata al sistema viario generale.



Geolocalizzazione dei punti di interesse nel raggio di 800 mt.

⁴ I coefficienti utilizzati ai fini della determinazione delle superfici commerciali, secondo il manuale della banca dati dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare (edito dalla Agenzia del Territorio) e secondo il documento riepilogativo del sistema di calcolo della "superficie commerciale", redatto secondo il Codice delle Valutazioni Immobiliari (edito da Tecnoborsa) sono i seguenti:

SI = superficie lorda coperta va considerata al 100% per la Sgl;

Nel calcolo delle superfici i muri interni e quelli perimetrali esterni sono considerati fino ad uno spessore massimo di 50 cm., mentre i muri in comunione sono computati nella misura massima del 50% e pertanto fino ad uno spessore massimo di cm. 25.



QUESITO n. 3:
Procedere alla identificazione catastale del bene pignorato.

Il bene pignorato è attualmente identificato al Catasto Fabbricati del **Comune di Carinola** (Ce), con i seguenti dati:

- **Foglio 74, particella 39, sub 4**, categoria A/4, classe 3, consistenza 4,5 vani, sup. catastale totale 88 mq, sup. catastale totale escluse le aree scoperte 88 mq, rendita Euro 218,46, indirizzo via Direttissima n. 9, piano T, intestato
proprietà 1/1 in regime di separazione dei beni (**cf.**

ALLEGATI 5-6).

Sono state acquisite le visure storiche e la corrispondente planimetria catastale nonché l'elaborato planimetrico, vax e visura del suolo.

Cronistoria catastale

L'unità immobiliare subastata sub 4, di 4,5 vani, deriva da classamento del 24.07.1987, in atti dal 19.05.1999, *fraz. ampl. sopraelev* (n. 4244/B/1987) del sub 4 che deriva dal frazionamento del 24.07.1987, in atti dal 24.01.1990 *amp. Sop* (n. 4244/1987) dell'originario sub 4 che deriva dalla soppressione dei subalterni 1 e 2 (**cf. ALLEGATO 5**).

Il sub 1 deriva dal frazionamento dello stesso sub 1 (piano terra), C/2 di 122 mq., presente fin dall'impianto meccanografico del 30.06.1987 (**cf. ALLEGATO 15**).

Il sub 2 deriva dal frazionamento del 24.07.1987, in atti dal 24.01.1990 (*ampSop* n. 4244/1987), dello stesso sub 2, A/2 di 7 vani (piano primo), presente fin dall'impianto meccanografico del 30.06.1987 (**cf. ALLEGATO 16**).

La particella 39 al C.T. del foglio 74, ente urbano, di are 10.18, del Comune di Carinola che identifica ai terreni l'area e il fabbricato, di cui è parte l'immobile subastato, deriva da tipo mappale del 24.07.1986, pratica n. CE0070400, in atti dal 2.4.2015 recupero situazione



ARCHITETTO ADRIANA PETTINATI
 dottore in composizione architettonica
 consulente del tribunale di napoli, napoli nord, torre annunziata, nola


espr. imm. n. 30/2022 –

pregressa (n. 88800.1/1986) dalla soppressione delle particella 40 di are 8.38 con tipo mappale del 24.07.1986, pratica n. CE0070400 in atti dal 2.04.2015, *recupero situazione pregressa* (n. 88800.1/1986) e p.lla 39 di are 1.80, seminativo, con tipo mappale del 24.07.1986, pratica n. CE0070400 in atti dal 2.04.2015, recupero situazione pregressa (n. 88800.1/1986), entrambe presenti fin dall'impianto meccanografico del 26.03.1985 (cfr. **ALLEGATO 12**).

Vi è esatta **rispondenza formale** dei dati catastali indicati nell'atto di pignoramento e nella nota di trascrizione.

I dati riportati nel pignoramento sono quelli indicati nel titolo di provenienza e corrispondono a quelli attuali.

Sono state riscontrate **difformità** tra la **situazione attuale dei luoghi e la grafica riportata nella corrispondente planimetria catastale**, si è provveduto ad effettuare la sovrapposizione del rilievo dello stato attuale dei luoghi alla planimetria catastale da cui sono emerse modifiche interne e variazioni prospettiche (cfr. **ALLEGATO 21**).



Sovrapposizione dello stato attuale dei luoghi alla plan. catastale



Occorre dunque procedere all'aggiornamento catastale con procedura docfa previa legittimazione urbanistica, delle difformità riscontrate. Il costo occorrente per l'aggiornamento catastale può quantificarsi indicativamente in E. 400,00.

QUESITO n. 4: procedere alla predisposizione di schema sintetico-descrittivo dei lotti.

LOTTO UNICO: unità immobiliare sita in Falciano del Massico (Ce), alla via Direttissima s.n.c. (già n. 9), piano terra (in Catasto Fabbricati, Comune di Carinola, foglio 74, p.lla 39, sub 4)

Oggetto della presente disamina è l'unità immobiliare, parte del fabbricato sito nel Comune di Falciano del Massico (Ce), alla via Direttissima senza numero civico (già n. 9).

Trattasi dell'unità immobiliare posta al piano terra dello stabile (rispetto al prospetto principale, primo rispetto a quello posteriore), avente accesso dalla corte attigua alla strada di accesso e, precisamente, dalla porta posta di fronte per chi entra dal cancello, così come identificato nell'elaborato planimetrico catastale che si allega (**cf. ALLEGATO 7**).

Il fabbricato, di cui è parte l'immobile subastato, si compone, come indicato nell'elaborato planimetrico, di tre livelli: piano piano terra, piano primo e piano cantinato.

Esso è totalmente disabitato.

L'immobile staggitto, adibito ad abitazione, si compone di: ingresso, tre vani, due bagni e corridoio.

Tutti gli ambienti fruiscono di illuminazione diretta ad eccezione del corridoio.

Le dotazioni tecnologiche, di cui è fornito l'immobile subastato, sono: impianto elettrico, impianto idrico-sanitario, non funzionanti, si ribadisce che l'immobile versa in uno stato di totale abbandono e degrado.

Le pareti sono tinteggiate e in parte rivestite con piastrelle in monocottura (bagni e cucina) con rifiniture di uso comune.

I pavimenti sono in monocottura e ceramica.

Gli infissi esterni sono in legno con avvolgibili in pvc, gli infissi interni in legno.

Confini

L'unità immobiliare pignorata confina a:

- Nord-est con viottolo posteriore;
- Sud-est con area comune laterale, di pertinenza del fabbricato;
- Sud-ovest con corte di accesso adiacente la strada principale.

Estremi catastali

Il bene pignorato è attualmente identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Carinola (Ce), con i seguenti dati:

- Foglio **74**, particella **39**, sub **4**, categoria A/4, classe 3, consistenza 4,5 vani, sup. catastale totale 88 mq, sup. catastale totale escluse le aree scoperte 88 mq, rendita Euro 218,46, indirizzo via Direttissima n. 9, piano T, intestato a



proprietà 1/1 in regime di separazione dei beni (**cf.**

ALLEGATI 5-6).

Difformità catastali:

Dal raffronto della grafica catastale con lo stato attuale dei luoghi si sono riscontrate modifiche interne e variazioni prospettiche (**cf. ALLEGATO 21**).

L'unità immobiliare subastata è parte di un fabbricato che è stato edificato in data anteriore al primo settembre 1967. Nell'atto di provenienza ultraventennale al debitore esecutato, del 1955, viene trasferito *il terreno di circa are 15, (...) su cui vi è costruito un terraneo con vano a primo piano ed accessori.*

Non è stata rinvenuta presso l'Agenzia del Territorio la planimetria catastale di impianto, né i titoli abilitativi, autorizzazioni, Cila, ecc. presso l'ufficio tecnico del Comune di Falciano del Massico (**cf. ALLEGATO 25**), per cui non è stato possibile identificare univocamente la consistenza immobiliare esistente al 1955 e la tipologia edilizia della stessa.

Non sono stati rinvenuti elementi incontrovertibili circa l'antiorità del fabbricato, di cui è parte il cespite subastato, o parte di esso al 1942 (**cf. ALLEGATI 19-20**).

Si fa presente che l'obbligo di preventivo titolo edilizio è stato introdotto nel 1942 dalla Legge urbanistica (art. 31, L. 17/08/1942, n. 1150, entrata in vigore il 31/10/1942), limitatamente agli immobili ricadenti nei centri abitati. Solo con l'art. 10, L. 765/1967 (che ha sostituito il suddetto art. 31 a decorrere dal 01/09/1967) tale limitazione è stata soppressa e l'obbligo di premunirsi della licenza edilizia è stato esteso a tutto il territorio comunale e quindi anche alle zone fuori del centro abitato.

Orbene, nel caso in esame, il fabbricato, di cui è parte l'immobile, oggetto della presente procedura, ricade in: *centri e nuclei di impianto storico* del P.U.C. - del Piano Urbanistico Comunale, sottoposto alla disciplina di dettaglio come da Norme tecniche di Attuazione allegate e alle quali integralmente si rimanda (**cf. ALLEGATI 28-29**).

Per la città storica non è ammesso nessun aumento di volumetria come prescritto dall'art. 42 delle NTA del Puc.

Nello specifico l'immobile ricade in:

- zona B – completamento edilizio abitativo del PRG;
- area ad incerta stabilità rispetto alla Carta idrogeologica del PUC;
- area a rischio molto elevato, nel piano stralcio assetto idrogeologico;
- centri e nuclei storici interessati da rilevante pericolosità idrogeologica del PUC;
- perimetro del centro storico del PUC;
- Edificio moderno di sostituzione edilizia.

Ciò premesso per determinare la legittimità urbanistico-edilizia del bene occorre dimostrarne l'antiorità al 1942.

Non si esclude che tale nucleo possa essere scaturito dalla diversa ricomposizione di antichi episodici comodi rurali ma non è stata rinvenuta alcuna traccia, in tal senso.

L'unico documento storico relativo al fabbricato, si ribadisce, resta la descrizione contenuta nel 1955 e l'ultima planimetria catastale in atti del 1987.

All'UTC del Comune di Falciano non sono stati rinvenuti né i titoli abilitativi né la domanda di condono presentata, in data 30.04.1986, prot. 2442, ai sensi della L. 47/85, dal



espr. imm. n. 30/2022 -

La pratica risulta al momento smarrita (**cf. ALLEGATO 25**) e la presumibile risoluzione e/o studio della stessa, secondo le indicazioni fornitemi dal dirigente dell'UTC, restano subordinati ad una eventuale possibile ricostruzione documentale del carteggio presentato, illo tempore, sulla scorta di grafici, foto, copie eventualmente in possesso dei proprietari attuali e quelli precedenti.

E' bene sottolineare che le ulteriori modifiche rilevate rispetto alla planimetria catastale, come innanzi riscontrato, potrebbero anche inficiare il buon esito della predetta domanda di condono, fermo restando le diverse determinazioni dell'UTC.

Esiste infatti un fermo principio per cui è preclusa l'esecuzione di interventi modificativi della consistenza materiale del manufatto oggetto di condono, in quanto la normativa sul condono edilizio postula la permanenza dell'immobile da regolarizzare e non ammette, in pendenza del procedimento, nuove opere ad eccezione di quelle dirette a garantirne l'integrità e la conservazione (Cons. di Stato n. 4743/2020, n.1929/2020 e 470/2020).

Alla luce di tutto quanto suindicato, in linea teorica, in assenza di prove documentali, l'intera unità immobiliare pignorata potrebbe rischiare anche di essere demolita, in ottemperanza all'art. 33 del Testo Unico, comma 1 che prevede, per gli interventi e le opere realizzate in totale difformità, la demolizione. Si precisa che nel caso in cui non si possa ripristinare lo stato legittimo (ciò è a discrezione dell'UTC) occorre valutare la possibilità che possa essere applicata la sanzione alternativa alla demolizione ossia la cosiddetta *fiscalizzazione dell'abuso*.

Ciò premesso, al solo fine di esprimere un giudizio di stima per tale tipologia di immobile che resta, comunque, in un certo senso, *compromesso*, che non ha al momento i requisiti di legittimità urbanistica, vincolato alla eventuale ricostruzione e/o rinvenimento della domanda di condono, esposto nella peggiore delle ipotesi anche al rischio di essere demolito e/o sottoposto a sanzione pecuniaria alternativa (a quella demolitoria), e per il quale non è possibile, allo stato, effettuare alcun intervento edilizio, non è possibile presentare D.IA., C.I.LA, S.C.I.A. o permesso a costruire, si è dell'opinione, di applicare una percentuale di decurtazione al valore del bene, in fase di formulazione del giudizio di stima, che tenga conto delle siffatte criticità e comunque del valore "d'uso" dello stesso ossia della sua capacità di produrre reddito fino ad una eventuale demolizione, nella peggiore delle ipotesi.

Il valore ottenuto infatti tiene conto che l'immobile sconta un notevole ribasso sul mercato per tutte le problematiche urbanistiche riscontrate, per la sua attuale illegittimità e allo stesso tempo riflette la capacità dello stesso, in ogni caso, di produrre reddito almeno fino, nella peggiore delle ipotesi, all'eventuale suo abbattimento e/o applicazione di una possibile sanzione alternativa.

Ovviamente non esiste dichiarazione di agibilità per l'unità immobiliare pignorata.

Non è stata rinvenuta attestazione di agibilità.

Non sono state rinvenute ordinanze di demolizione.

PREZZO BASE d'asta: euro 20.000,00.



ARCHITETTO ADRIANA PETTINATI
 dottore in composizione architettonica
 consulente del tribunale di napoli, napoli nord, torre annunziata, nola

espr. imm. n. 30/2022 –

QUESITO n. 5:

Procedere alla ricostruzione dei passaggi di proprietà in relazione ai beni pignorato.

Il verbale di pignoramento del compendio immobiliare, oggetto della presente disamina, è stato trascritto in data **4.01.2022** ai nn. **9239/7260**.

Gli atti di provenienza andando a ritroso, dalla trascrizione del pignoramento, sono i seguenti:

- ✓ atto di compravendita del 16.10.2008, rep. 14183/7472, per notar Valentino Concetta, trascritto a S.M. Capua Vetere, in data 11.11.2008, ai nn. 50808/34710, per averlo acquistato dalla **(cfr. ALLEGATO 10);**
- ✓ alla il bene⁵ è pervenuto in virtù di atto di permuta, per notar Vittorio Ronza, del 17.03.1955, rep. 7054/4158, trascritto a S.M. Capua Vetere il 31.03.1955 ai nn. 8633 e 8634 **(cfr. ALLEGATO 8);**
- ✓ in data 19.12.1958 è stato stipulato atto di rettifica per notar Vittorio Ronza rep. 9915/6038, trascritto il 23.12.1958, per rettifica catastale: p.lle 39-40 in luogo di 39 e 91 **(cfr. ALLEGATO 9).**

QUESITO n. 6:

Verificare la regolarità del bene o dei pignorati sotto il profilo edilizio ed urbanistico.

L'unità immobiliare subastata è parte di un fabbricato che è stato edificato in data anteriore al primo settembre 1967. Nell'atto di provenienza ultraventennale al debitore esecutato, del 1955, viene trasferito *il terreno di circa are 15, (...) su cui vi è costruito un **terraneo con vano a primo piano ed accessori.***

Non è stata rinvenuta presso l'Agenzia del Territorio la planimetria catastale di impianto, né i titoli abilitativi, autorizzazioni, Cila, ecc. presso l'ufficio tecnico del Comune di Falciano del Massico **(cfr. ALLEGATO 25)**, per cui non è stato possibile identificare univocamente la consistenza immobiliare esistente al 1955 e la tipologia edilizia della stessa.

⁵ appezzamento di terreno di circa are 15, di cui parte sottoposta al livello stradale su cui vi è costruito un terraneo con vano a primo piano ed accessori sito in agro di Falciano di Carinola località Curti ...riportato in catasto alla partita 5390 e in Catasto rustico alla partita 3688, foglio 74 p.lle 39 e 91.



ARCHITETTO ADRIANA PETTINATI
dottore in composizione architettonica
consulente del tribunale di napoli, napoli nord, torre annunziata, nola

espr. imm. n. 30/2022 -

Non sono stati rinvenuti elementi incontrovertibili circa l'antiorità del fabbricato, di cui è parte il cespite subastato, o parte di esso al 1942 (cfr. ALLEGATI 19-20).

Si fa presente che l'obbligo di preventivo titolo edilizio è stato introdotto nel 1942 dalla Legge urbanistica (art. 31, L. 17/08/1942, n. 1150, entrata in vigore il 31/10/1942), limitatamente agli immobili ricadenti nei centri abitati. Solo con l'art. 10, L. 765/1967 (che ha sostituito il suddetto art. 31 a decorrere dal 01/09/1967) tale limitazione è stata soppressa e l'obbligo di premunirsi della licenza edilizia è stato esteso a tutto il territorio comunale e quindi anche alle zone fuori del centro abitato.⁶

Orbene, nel caso in esame, il fabbricato, di cui è parte l'immobile, oggetto della presente procedura, ricade in *centri e nuclei di impianto storico del P.U.C.* - del Piano Urbanistico Comunale, sottoposto alla disciplina di dettaglio come da Norme tecniche di Attuazione allegate e alle quali integralmente si rimanda (cfr. ALLEGATI 28-29).

Per la città storica non è ammesso nessun aumento di volumetria come prescritto dall'art. 42 delle NTA del Puc.

Nello specifico l'immobile ricade in:

- *zona B – completamento edilizio abitativo* del PRG;
- *area ad incerta stabilità* rispetto alla Carta idrogeologica del PUC;

⁶ Pertanto, anteriormente all'entrata in vigore della L. 765/1967 (avvenuta il 01/09/1967) non vi era necessità di licenza edilizia per le costruzioni ubicate al di fuori del centro abitato, e anteriormente all'entrata in vigore della L. 1150/1942 (avvenuta il 31/10/1942) anche all'interno del centro abitato (fatto salva, secondo un orientamento giurisprudenziale, l'esistenza di fonti regolamentari che abbiano già previsto l'infettibile rilascio della licenza e/o previsioni più restrittive dei regolamenti edilizi.

A sua volta l'art. 4 del R.D.L. 640/1935 dispone che coloro che intendano fare nuove costruzioni, ovvero modificare od ampliare quelle esistenti debbono chiedere al Podestà (ora il Sindaco) apposita autorizzazione, obbligandosi ad osservare le norme particolari dei regolamenti di edilizia e d'igiene comunali.

Stesse prescrizioni sostanzialmente riprodotte negli artt. 3 e 6 del R.D.L. 2105/1937.

Sulla base di tale ultimo orientamento non sarebbe quindi sufficiente affermare che l'opera è stata realizzata prima dell'entrata in vigore della L. 1150/1942 o al di fuori del centro abitato prima della L. 765/1967, ma occorrerebbe altresì verificare (e dimostrare) che l'area ove insiste l'opera non era interessata da alcuna forma di regolamentazione comunale che imponesse il titolo per realizzare l'intervento edilizio (v. TAR Lazio-Roma 07/11/2014, n. 11196).





Edificio di cui è parte l'immobile subastato

- *area a rischio molto elevato, nel piano stralcio assetto idrogeologico;*
- *centri e nuclei storici interessati da rilevante pericolosità idrogeologica del PUC;*
- *perimetro del centro storico del PUC;*
- *Edificio moderno di sostituzione edilizia.*

Ciò premesso per determinare la legittimità urbanistico-edilizia del bene occorre dimostrarne l'antioriorità al 1942.

Non si esclude che tale nucleo possa essere scaturito dalla diversa ricomposizione di antichi episodici comodi rurali ma non è stata rinvenuta alcuna traccia, in tal senso.

L'unico documento storico relativo al fabbricato, si ribadisce, resta la descrizione contenuta nel 1955 e l'ultima planimetria catastale in atti del 1987.






zoning - centri e nuclei di impianto storico

All'UTC del Comune di Falciano non sono stati rinvenuti né i titoli abilitativi né la domanda di condono, presentata in data 30.04.1986, prot. 2442, ai sensi della L. 47/85, dal

La pratica risulta al momento smarrita (**cfr. ALLEGATO 25**) e la presumibile risoluzione e/o studio della stessa, secondo le indicazioni fornitemi dal dirigente dell'UTC, restano subordinati ad una eventuale possibile ricostruzione documentale del carteggio presentato, illo tempore, sulla scorta di grafici, foto, copie eventualmente in possesso dei proprietari attuali e quelli precedenti.

E' bene sottolineare che le ulteriori modifiche rilevate rispetto alla planimetria catastale, come innanzi riscontrato, potrebbero anche inficiare il buon esito della predetta domanda di condono, fermo restando le diverse determinazioni dell'UTC.





Edificio moderno di sostituzione edilizia

Esiste infatti un fermo principio per cui è preclusa l'esecuzione di interventi modificativi della consistenza materiale del manufatto oggetto di condono, in quanto la normativa sul condono edilizio postula la permanenza dell'immobile da regolarizzare e non ammette, in pendenza del procedimento, nuove opere ad eccezione di quelle dirette a garantirne l'integrità e la conservazione (Cons. di Stato n. 4743/2020, n.1929/2020 e 470/2020).

Alla luce di tutto quanto suindicato, in linea teorica, in assenza di prove documentali, l'intera unità immobiliare pignorata potrebbe rischiare anche di essere demolita, in ottemperanza all'art. 33 del Testo Unico, comma 1 che prevede, per gli interventi e le opere realizzate in totale difformità, la demolizione. Si precisa che nel caso in cui non si possa ripristinare lo stato legittimo (ciò è a discrezione dell'UTC)⁷ occorre valutare la possibilità che possa essere

⁷ nel caso in cui ci fosse una porzione di fabbricato legittima.



applicata la sanzione alternativa alla demolizione ossia la cosiddetta *fiscalizzazione dell'abuso*⁸.

Ciò premesso, al solo fine di esprimere un giudizio di stima per tale tipologia di immobile che resta, comunque, in un certo senso, *compromesso*, vincolato alla eventuale ricostruzione e/o rinvenimento della domanda di condono, esposto nella peggiore delle ipotesi anche al rischio di essere demolito e/o sottoposto a sanzione pecuniaria alternativa (a quella demolitoria), e per il quale non è possibile, allo stato, effettuare alcun intervento edilizio, non è possibile presentare D.IA., C.I.LA, S.C.I.A. o permesso a costruire, si è dell'opinione, di applicare una percentuale di decurtazione al valore del bene che tenga conto delle siffatte criticità, e, in ogni caso del valore "d'uso" dell'immobile ossia della sua capacità di produrre reddito fino ad una eventuale demolizione, nella peggiore delle ipotesi.

Il valore ottenuto infatti tiene conto che l'immobile sconta un notevole ribasso sul mercato per tutte le problematiche urbanistiche riscontrate, per la sua attuale illegittimità e allo stesso tempo riflette la capacità dello stesso, in ogni caso, di produrre reddito almeno fino, nella

⁸ Nel caso in cui la demolizione della parte abusiva non fosse tecnicamente possibile senza compromettere l'integrità strutturale di una eventuale parte assentita della costruzione, si applica la cosiddetta *fiscalizzazione dell'abuso*. Si segnala che l'immobile, oggetto di misure di fiscalizzazione, rimane comunque caratterizzato e afflitto da una difformità "non rimovibile"; in via sostanziale, non potrà essere demolito, né sanato.

La c.d. fiscalizzazione dell'abuso edilizio rappresenta una sanzione alternativa e derogatoria rispetto a quella primaria e a regime che scaturisce dall'accertamento di un abuso edilizio, consistente nella demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi.

La "fiscalizzazione" è ammessa – soltanto eccezionalmente – quando nella fase di esecuzione della sanzione di ripristino e/o demolizione, l'ufficio tecnico comunale accerti che la demolizione della parte abusiva non sia possibile senza compromettere la parte assentita.

In quel caso, il dirigente o il responsabile dell'ufficio irroga una sanzione pecuniaria, in relazione ad alcuni criteri e parametri, diversamente commisurati dalle norme che ne consentono l'applicazione. Si precisa che l'entità e l'applicazione di quest'ultima resta comunque a discrezione del dirigente o responsabile dell'ufficio tecnico comunale o della agenzia del territorio.

La ratio va certamente ricercata nell'obiettivo di tutelare l'integrità strutturale di quegli edifici che nascono legittimi o da un titolo legittimo, ma che – in fase di costruzione o successivamente – abbiano poi subito trasformazioni o rilevanti difformità su una parte dell'immobile.

Si fa presente inoltre che il pagamento della sanzione, nel caso in esame, non ha un "effetto sanante" sull'abuso e dunque sullo "stato illegittimo" dell'immobile ma in un certo senso viene "tollerato" dall'amministrazione. La fiscalizzazione non è una procedura di sanatoria, né di accertamento di conformità (istituiti autonomamente e specificamente disciplinati dagli articoli 36 e 37 del Testo Unico Edilizia).



peggiore delle ipotesi, all'eventuale presumibile suo abbattimento e/o applicazione di una possibile sanzione alternativa.

Ovviamente non esiste dichiarazione di agibilità per l'unità immobiliare pignorata.

Non è stata rinvenuta attestazione di agibilità.

Non sono state rinvenute ordinanze di demolizione.

QUESITO n. 7:
Indicare lo stato di possesso attuale dell'immobile.

Il bene, sottoposto a pignoramento è libero, nella disponibilità della custodia, come accertato nel corso dei sopralluoghi effettuati e confermato dal Custode Giudiziario, Avv. Pasquale Borrelli.

QUESITO n. 8:
specificare i vincoli ed oneri giuridici gravanti sul bene.

Dalla documentazione presente in atti e da quella acquisita dallo scrivente ausiliario (**cfr. ALLEGATI 22-23**) è emerso che:

- **Non** vi sono trascrizioni di pignoramenti diversi da quello originante la presente procedura espropriativa.
- **Non** pendono altre procedure esecutive sul medesimo bene.
- **Non** risultano trascrizioni di domande giudiziali sull'immobile pignorato, **non** pendono procedimenti giudiziali civili sul bene medesimo.
- **Non** vi è provvedimento giudiziale di assegnazione al coniuge della casa coniugale.
- **Non** vi sono provvedimenti impositivi di vincoli storico-artistici.
- **Non esiste** condominio.
- **Non** vi sono atti impositivi di servitù sul bene pignorato, risultanti dai Registri Immobiliari.
- **Non** sono stati eseguiti, sul bene, provvedimenti di sequestro penale.

SEZIONE A: Oneri e vincoli a carico dell'acquirente.



Non si segnalano.

1. Domande giudiziali;
2. Convenzioni matrimoniali e provvedimenti di assegnazione della casa coniugale al coniuge;
3. Altri pesi o limitazioni d'uso (es. oneri reali, obbligazioni *propter rem*, servitù, uso, abitazione, ecc.), non esiste condominio;
4. Provvedimenti di imposizione di vincoli storico-artistici tranne quelli urbanistici indicati al paragrafo precedente.

SEZIONE B: Oneri e vincoli cancellati o comunque regolarizzati nel contesto della procedura.

Iscrizioni ipotecarie:

Si rinvia alla certificazione notarile in atti e alle ispezioni ipotecarie integrative effettuate dallo scrivente ausiliario (cfr. ALLEGATI 22-23).

Pignoramenti ed altre trascrizioni pregiudizievoli (sequestri conservativi; ecc.):

Si rinvia integralmente alla certificazione notarile in atti e alle ispezioni ipotecarie integrative effettuate dallo scrivente ausiliario.

Difformità urbanistico-edilizie gli oneri della regolarizzazione urbanistica, come indicato al paragrafo 6, al quale si rimanda integralmente, verranno detratti dal prezzo base di vendita dei beni subastati.

Difformità Catastali il costo della regolarizzazione come determinato in risposta al quesito n. 3 risulta pari ad E.400,00.

QUESITO n. 9:
verificare se i beni pignorati ricadono su suolo demaniale.

Il bene, oggetto della presente disamina, non ricade su suolo demaniale.

QUESITO n. 10:
specificare i vincoli ed oneri giuridici gravanti sul bene.

Dalla documentazione presente agli atti e dalla lettura dei titoli di provenienza, non sono emersi gravami concernenti censo, livello o uso civico.



ARCHITETTO ADRIANA PETTINATI
 dottore in composizione architettonica
 consulente del tribunale di napoli, napoli nord, torre annunziata, nola

espr. imm. n. 30/2022 –I

QUESITO n. 11:

fornire ogni informazione utile sulle spese di gestione dell'immobile e su eventuali procedimenti in corso

Non vi è amministrazione di condominio.

QUESITO n. 12:

procedere alla valutazione dei beni

Nei riguardi del lotto in oggetto si è ritenuto opportuno, per esprimere un giudizio di stima, sul suo valore, procedere alla determinazione del più probabile *valore di mercato*, utilizzando il metodo sintetico o stima comparativa in base ai parametri tecnici.

Il metodo del confronto di mercato (Market Approach) non è stato applicato per mancanza di comparabili adeguati in zona e di compravendite relativamente recenti di beni appartenenti allo stesso segmento di mercato.

La metodologia estimativa per la determinazione del "*più probabile valore di mercato*" del bene in esame, è fondata sull'analisi comparativa dei prezzi di mercato all'attualità, di immobili aventi caratteristiche intrinseche ed estrinseche simili a quelle del cespite oggetto della valutazione.

La stima di un immobile, utilizzando il metodo comparativo, richiede la conoscenza acquisita mediante accurate indagini in loco, di recenti e normali valori di compravendita comparabili, per condizioni intrinseche ed estrinseche, a quello in questione e l'esistenza di un parametro normale in comune o un elemento di confronto.

Nel caso specifico, si è ritenuto di adottare le superfici degli immobili come parametro tecnico di confronto. Rapportando la sommatoria dei predetti valori recenti di compravendita alla sommatoria delle superfici degli immobili considerati nelle indagini, si perviene al valore medio di mercato dell'immobile per unità di superficie. Ciò posto, per la stima del valore dell'immobile si utilizzerà la seguente espressione:

$V_{im} = V_{um} \times [S_{gl} + (0,30 \times S_s) + (0,35 \times S_t) + (0,10 \times S_{st}) + (0,50 \times S_{nr}) + (0,35 \times S_p)]$ dove:

V_{im} = il più probabile valore di mercato del cespite in oggetto;



Vum = valore medio di mercato per unità di superficie in mq.;

Sl = superficie lorda coperta;

Ss = superficie scoperta, di quest'ultima ai fini della stima se ne considera il 30%, fino a mq. 25, il 10%, per la quota eccedente;

St = superficie terrazzata, di quest'ultima ai fini della stima se ne considera il 35%, fino a mq. 25, il 10%, per la quota eccedente;

Al fine di determinare il più probabile valore corrente di mercato del cespite pignorato, lo scrivente ausiliario ha condotto un'indagine rivolta al reperimento dei dati economici essenziali da utilizzare quali parametri di base per i calcoli da eseguire. Si è provveduto ad interpellare alcune agenzie immobiliari site nella zona di interesse, siti web (Tecnocasa, Immobiliare.it, idealista, casa.it) nonché a reperire i valori riportati sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate.

L'indagine è stata condotta tenendo altresì conto di una serie di circostanze locali, di elementi tecnici ed economici quali:

- caratteristiche della zona: centralità, posizione orografica urbana, attrezzature commerciali, tipologia edilizia e finiture degli immobili, trasporti pubblici.
- caratteristiche dell'edificio, standard dei servizi, stato di manutenzione.
- consistenza della unità immobiliare: dimensioni, posizioni, destinazione d'uso, conservazione, ecc.

LOTTO UNICO: *unità immobiliare sita in Falciano del Massico (Ce), alla via Direttissima s.n.c. (già n. 9), piano terra (riportato al Catasto Fabbricati del Comune di Carinola con i seguenti dati: foglio 74, p.lla 39, sub 4)*

La sup. commerciale = mq. 87⁹.

⁹ I coefficienti utilizzati ai fini della determinazione delle superfici commerciali, secondo il documento riepilogativo del sistema di calcolo della "superficie commerciale", redatto secondo il Codice delle Valutazioni Immobiliari (edito da Tecnoborsa e dalla Agenzia delle Entrate) è pari a: 100% per la Sgl superficie lorda coperta.



Ministero dell'Economia e delle Finanze



Banca dati delle quotazioni immobiliari - Risultato

Risultato interrogazione: Anno 2023 - Semestre 2

Provincia: CASERTA

Comune: CARINOLA

Fascia/zona: Centrale/FALCIANO DEL MASSICO - CENTRO URBANO

Codice zona: B7

Microzona: 0

Tipologia prevalente: Abitazioni di tipo economico

Destinazione: Residenziale

Tipologia	Stato conservativo	Valore Mercato (€/mq)		Superficie (L/N)	Valori Locazione (€/mq x mese)		Superficie (L/N)
		Min	Max		Min	Max	
Abitazioni civili	Normale	550	800	L	1,8	2,7	L
Abitazioni di tipo economico	Normale	400	600	L	1,4	2	L

Spazio disponibile per annotazioni



Da varie ed accurate indagini, dalla consultazione di riviste specializzate di settore e informazioni assunte in loco e successive elaborazioni dei dati raccolti, si è giunti alla conoscenza di quanto segue:

1. Le quotazioni Immobiliari – II semestre 2023, dell'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del Territorio (cfr. **ALLEGATO 24**) esprimono i valori parametrici unitari in zona centrale Falciano del Massico-centro urbano (codice di zona B7) per unità di superficie (mq.) di immobili assimilabili a quelli in oggetto (abitazioni civili e di tipo economico) che oscillano tra E. 400,00 e E. 800,00.

2. Dalla ricerca effettuata sui siti web: *immobiliare.it* e *idealista* le Agenzie immobiliari operanti in zona esprimono delle offerte di vendita con valori immobiliari unitari in media nella zona di riferimento per le abitazioni di E. 730,00/mq., come di seguito georeferenziato.

Nel calcolo delle superfici i muri interni e quelli perimetrali esterni sono considerati fino ad uno spessore massimo di 50 cm., mentre i muri in comunione sono computati nella misura massima del 50% e pertanto fino ad uno spessore massimo di cm. 25.




ARCHITETTO ADRIANA PETTINATI
 dottore in composizione architettonica
 consulente del tribunale di napoli, napoli nord, torre annunziata, nola

espr. imm. n. 30/2022 –

Considerando un valore intermedio tra quelli suindicati pari a Euro 730,00/mq., per le caratteristiche intrinseche ed estrinseche riscontrate sui luoghi, per le caratteristiche tipologiche, per il contesto rilevato, ecc. si ottiene:

$V_{im} = V_{um} \times S_c$

$V_{im} = \text{Euro } 730,00/\text{mq.} \times \text{mq. } 87 = \text{E. } 63.510$ e in cifra tonda **E. 63.000,00.**



Prezzo medio in questa zona 730 eur/m²

Nella valutazione dell'unità immobiliare in oggetto sono stati considerati: l'ubicazione, la tipologia edilizia, l'esposizione, ecc.

A seguito della recente riforma degli artt. 568 cpc e 173 bis disp. att. cpc, introdotta con D.L. 83/2015 - art. 13, comma 1, lett. o) e art.14, comma 1, lett. e). Il valore iniziale stimato verrà decurtato, considerando:

- un abbattimento per l'assenza della garanzia per *vizi occulti* del bene venduto pari al 3 % del prezzo di stima iniziale;
- una decurtazione per la *problematica urbanistica* riscontrata come indicato al paragrafo "C" in misura del 38 %



ARCHITETTO ADRIANA PETTINATI
dottore in composizione architettonica
consulente del tribunale di napoli, napoli nord, torre annunziata, nola

espr. imm. n. 30/2022 –

- per lo *stato di possesso* nessuna decurtazione verrà effettuata, il cespite è occupato sine titolo;
- un abbattimento per lo *stato d'uso e di manutenzione* pari al 27%;
- per le *spese condominiali* insolute nulla verrà decurtato, non esiste condominio;
- per i *vincoli e oneri giuridici* non eliminabili nessuna decurtazione verrà effettuata, ottenendo:

lotti	valore iniziale	vizi occulti 4%	Probl. Urban.	Stato d'uso	Valore definitivo	Cifra tonda
UNICO	63.000,00	-1.890	-23.940	-17.010	20.160	E. 20.000,00

Il valore suindicato rappresenta il più probabile valore di mercato della piena proprietà dell'immobile pignorato, considerando la problematica urbanistica, l'assenza di garanzia per vizi occulti, lo stato d'uso, lo stato di conservazione, il livello delle finiture, ecc.

In conclusione il valore determinato come **prezzo base d'asta del LOTTO UNICO: unità immobiliare sita in Falciano del Massico (Ce), alla via Direttissima s.n.c. (già n.9) , piano terra (riportato al Catasto Fabbricati del Comune di Carinola con i seguenti dati: foglio 74, p.lla 39, sub 4)** è pari a **E. 20.000,00**.

QUESITO n. 13:
procedere alla valutazione di quota indivisa per gli immobili pignorati per la sola quota

L'unità immobiliare subastata è stata pignorata per la piena proprietà, per cui si è valutato l'intero.

QUESITO n. 14:
Acquisire le certificazioni di stato civile, dell'ufficio anagrafe e della Camera di Commercio
e precisare il regime patrimoniale in caso di matrimonio.



espr. imm. n. 30/2022 –

E' stato allegato al presente elaborato l'estratto di matrimonio con annotazioni marginali (**cf. ALLEGATO 13**). Il Sig.

hanno contratto matrimonio in data 8.08.1998. Nelle annotazioni è riportato che, *con atto in data 10.01.02003, a rogito del notaio Vincenzo di Caprio n. 745 del distretto di S. Maria Capua Vetere, gli sposi (...) hanno scelto il regime della separazione dei beni.*

Nel congedarmi, ritengo opportuno ribadire che la stima è fissata alla data di presentazione della relazione di consulenza tecnica e da tale data dovranno essere considerate eventuali rivalutazioni dovute alle variazioni del potere di acquisto della moneta.

Ritenendo di aver svolto completamente l'incarico conferitole, integrato ai sensi dell'Art. 568 del DL 83/2015, la sottoscritta rassegna le proprie conclusioni, ringraziando la S.V.Ill.ma per la fiducia accordatale, rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento dovesse necessitare.

Fanno parte integrante della perizia i seguenti allegati:

- | | |
|----------------|--|
| ALLEGATO N. 1 | Verbali delle operazioni peritali; |
| ALLEGATO N. 2 | Rilievo metrico dello stato attuale dei luoghi; |
| ALLEGATO N. 3 | Rilievo fotografico; |
| ALLEGATO N. 4 | Vax catastale; |
| ALLEGATO N. 5 | Visura storica per immobile, C.F.. foglio 74, p.lla 39, sub 4 ; |
| ALLEGATO N. 6 | Planimetria catastale; C.F.. foglio 74, p.lla 39, sub 4 ; |
| ALLEGATO N. 7 | Elaborato planimetrico del 24.07.1987; |
| ALLEGATO N. 8 | Atto per notar Ronza del 17.03.1955; |
| ALLEGATO N. 9 | Atto di rettifica per notar Ronza del 19.12.1958; |
| ALLEGATO N. 10 | Provenienza al debitore esecutato – notaio Valentino del 16.10.2008; |
| ALLEGATO N. 11 | nota di trascrizione – atto Valentino del 16.10.2008; |
| ALLEGATO N. 12 | Visura storica per immobile, C.T.. foglio 74, p.lla 39; |
| ALLEGATO N. 13 | Estratto di matrimonio; |
| ALLEGATO N. 14 | Sovrapposizione della veduta dall'alto alla vax catastale; |
| ALLEGATO N. 15 | Visura storica per immobile, C.F. foglio 74, p.lla 39, sub 1 ; |
| ALLEGATO N. 16 | Visura storica per immobile, C.F. foglio 74, p.lla 39, sub 2 ; |
| ALLEGATO N. 17 | Elenco immobili; |
| ALLEGATO N. 18 | Visura storica per immobile, C.F.. foglio 74, p.lla 39, sub 9 ; |



ARCHITETTO ADRIANA PETTINATI
dottore in composizione architettonica
consulente del tribunale di napoli, napoli nord, torre annunziata, nola

espr. imm. n. 30/2022 –

- ALLEGATO N. 19 Planimetria catastale, C.F., foglio 74, p.lla 39, **sub 9**;
ALLEGATO N. 20 Visura storica per immobile, C.F. foglio 74, p.lla 39, **sub 8**;
ALLEGATO N. 21 Sovrapposizione del rilievo dello stato attuale di luoghi alla
planimetria catastale;
ALLEGATO N. 22 Ispezioni ipotecaria immobile;
ALLEGATO N. 23 Ispezioni ipotecaria
ALLEGATO N. 24 Quotazioni immobiliari Agenzia delle Entrate
ALLEGATO N. 25 Certificato UTC Comune di Falciano;
ALLEGATO N. 26 Ricevute di parte delle spese sostenute.
ALLEGATO N. 27 Visura storica per immobile, C.T. foglio 74, p.lla 40;
ALLEGATO N. 28 Stralcio Norme PRG;
ALLEGATO N. 29 Stralcio Norme PUC.

Napoli, 21.04.2024

L'esperto stimatore
Arch. Adriana Pettinati

